

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

421^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1986

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO	
DISEGNI DI LEGGE		Deliberazione sul Doc. IV, n. 55:	
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	3	PRESIDENTE.....	Pag. 5, 6
Annunzio di presentazione.....	3	* GALLO (DC), relatore.....	5
Assegnazione.....	3	* SEGA (PCI), relatore di minoranza.....	5
Presentazione di relazioni.....	3	Deliberazione sul Doc. IV, n. 66:	
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO		* SCARDACCIONE (DC), relatore.....	7
Presentazione di relazioni.....	4	Deliberazione sul Doc. IV, n. 67:	
GOVERNO		SCARDACCIONE (DC), relatore.....	7
Trasmissione di documenti.....	4	DISEGNI DI LEGGE	
DISEGNI DI LEGGE		Approvazione:	
Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1486:		«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983» (1487):	
PRESIDENTE.....	4	SPITELLA (DC), relatore.....	8
TAVIANI (DC).....	4	AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.....	8
SULL'ASSASSINIO DI OLOF PALME			
PRESIDENTE.....	4		
VISENTINI, ministro delle finanze.....	5		

«Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America relativo al sistema di sviluppo satelliti «appesi» (TSS), effettuato a Roma il 6 giugno e il 27 giugno 1984» (1520) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAVIANI (DC), f.f. relatore Pag. 9
AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9

«Ratifica ed esecuzione del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984» (1486):

TAVIANI (DC), f.f. relatore 10
AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 10

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1696:

PRESIDENTE 11
LAI (DC) 11

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro» (1696) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

LAI (DC), relatore 11, 14
* GIURA LONGO (PCI) 12
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze 14

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tri-

buti (1159) (Approvato dalla Camera dei deputati):

* GIURA LONGO (PCI) Pag. 20 e passim
ORCIARI (PSI) 23
TRIGLIA (DC), relatore 26 e passim
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze 26 e passim

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Intervento straordinario a favore delle zone colpite dal sisma del 1962 (Ariano Irpino) mediante il rifinanziamento della legge 5 ottobre 1962, n. 1431» (1189) d'iniziativa del senatore Franza:

GIOINO (PCI) 41
ORCIARI (PSI), relatore 42 e passim
* TANGA (DC) 43, 44
FRANZA (PSDI) 43
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze 42, 44, 45
GARIBALDI (PSI) 45

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1683:

PRESIDENTE 45
GARIBALDI (PSI) 45

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento di una interrogazione:

PRESIDENTE 46
CROCETTA (PCI) 46
Apposizione di nuove firme ad interpellanze 46
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea 46
Annunzio 46, 48
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 55

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1986

..... 55

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bonifacio, Brugger, Butini, Fassino, Frasca, Martini, Melotto, Meoli, Ongaro Basaglia, Viola.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2567. — ORLANDO ed altri. — «Riordinamento dell'Istituto italo-africano» (945-B) (Approvato dalla 3^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 3^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

URBANI, MARGHERI, FELICETTI, BAIARDI, CONSOLI, PETRARA, POLLIDORO, VOLPONI, BERLINGUER, VALENZA, NESPOLO e CHIARANTE. — «Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana» (1703).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MARINUCCI MARIANI. — «Norme in materia di titoli di preferenza nei pubblici concorsi» (1671).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 3 marzo 1986, il senatore Saporito ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (342).

A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri), in data 4 marzo 1986, il senatore Taviani ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo alla manutenzione dei termini e della linea di confine, firmato a Parigi il 26 maggio 1983, e dello scambio di lettere effettuato a Parigi il 29 novembre 1983» (1521) (Approvato dalla Camera dei deputati).

A nome della 4^a Commissione permanente (Difesa), in data 3 marzo 1986, il senatore

Franza ha presentato la relazione sul disegno di legge: Deputato CACCIA. — «Modificazione dell'articolo 61 della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa alla cessazione dalla categoria di complemento per gli ufficiali delle Forze armate» (1616) (Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 4 marzo 1986, il senatore Gallo ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Marchio, per il reato di cui agli articoli 81 primo periodo, 595 commi primo e terzo, e 61 numero 10 del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo stampa) (Doc. IV, n. 55).

Sull'anzidetta domanda di autorizzazione a procedere, nella stessa data, il senatore Segà ha presentato una relazione di minoranza.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 3 marzo 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 31 ottobre e 28 novembre 1985, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse — d'intesa col Presidente della Camera dei deputati — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª.

Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 — con lettera in data 4 marzo 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della citata legge, copia della comunicazione in data 1º marzo 1986, con relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1486

TAVIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI. Signor Presidente, a norma dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, chiedo, a nome della 3ª Commissione permanente, l'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna del disegno di legge n. 1486 recante: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984». È già stata presentata la relazione scritta. Avanzo questa richiesta in considerazione dell'estrema urgenza, urgenza che è stata sottolineata in quest'Aula nella seduta del 25 febbraio in occasione dello svolgimento di un'interrogazione dei senatori Grossi e Marinucci e che è stata manifestata anche dal rappresentante del Governo, sottosegretario Bausi.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Taviani si intende accolta.

Sull'assassinio di Olof Palme

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, il 28 febbraio scorso in un efferato agguato è stato ucciso a Stoccolma il primo ministro svedese Olof Palme. Con grande rispetto per la nuova vittima del terrorismo e con amicizia sincera per il popolo svedese, ci soffermiamo a riflet-

tere sull'opera svolta dallo statista per il progresso del suo paese e per la riduzione dei troppi contrasti che tutt'ora insidiano la pace del mondo.

Sono certo di interpretare i sentimenti del Senato rinnovando al Parlamento, al Governo e al popolo svedese — che beneficiarono per tanti anni delle attente cure di Olof Palme — commossi sensi di un sincero cordoglio.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, signori senatori, il Governo si associa con profonda emozione alle nobili parole del presidente Fanfani.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Esamineremo per prima quella avanzata nei confronti del senatore Marchio per il reato di cui agli articoli 81 primo periodo, 595 commi primo e terzo, e 61 n. 10 del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo stampa) (*Doc. IV, n. 55*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

GALLO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

* SEGA, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, ho presentato una relazione di minoranza sulla proposta della maggioranza della Giunta di applicare a questo caso, modificando un deliberato della precedente legislatura, il primo comma dell'articolo 68 della

Costituzione e quindi l'insindacabilità del fatto attribuito al senatore Marchio.

Va ricordato infatti che una tale domanda di autorizzazione a procedere fu già presentata nel corso dell'VIII legislatura. Al riguardo la Giunta deliberò di proporre il diniego dell'autorizzazione e l'Assemblea, accogliendo la proposta, negò tale autorizzazione a procedere.

È opportuno invitare l'Assemblea a riflettere attentamente su questo caso perchè la conferma della proposta della Giunta, deliberata a maggioranza, si tradurrebbe in una tutela sovrabbondante rispetto alla necessità e alla natura dell'episodio. In più una decisione del genere orienterebbe quelle future, da prendere su casi analoghi, così alterando una prassi decisoria del tutto equilibrata contenuta nei precedenti della Giunta.

Si tratta di un tema complesso, ma di certo non raro, sicchè mutare linea ci espone poi al rischio di adeguarci a questa prendendo deliberazioni che l'opinione pubblica non è disposta ad accettare. Come abbiamo già detto, per l'identica fattispecie nell'VIII legislatura il Senato deliberò il diniego dell'autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

Vero è che le frasi offensive, di commento alla interrogazione presentata dal senatore Marchio il 9 dicembre 1980, furono ritenute in connessione ed a causa dell'esercizio delle funzioni. Tuttavia la decisione dell'Assemblea, conforme alla proposta della Giunta, fu di semplice diniego, e, quindi, di esclusione della insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Si trattò di una distonia solo apparente tra motivazione e decisione. Difatti la linea elaborata anche dalla Camera esclude l'insindacabilità quando non vi è stretta connessione tra l'atto parlamentare ed il suo commento fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche. Ma in tali casi l'autorizzazione a procedere di norma viene negata perchè la capacità offensiva delle espressioni viene ritenuta assorbita dalla politicità delle vicende in cui sono pronunciate.

Ci sembra un esito coerente, perchè la libertà di espressione del parlamentare non

deve godere della speciale protezione quando, fuori delle sedi proprie, travalica l'esercizio della funzione. Quest'ultima, sembra logico e conforme alle regole di civiltà, non deve mai trasformarsi in mera occasione, magari artificiosamente creata, per attacchi personali contro privati i quali così perdono ogni possibilità di difendere giuridicamente la sfera dei loro diritti costituzionalmente garantiti. Questa preoccupazione di non travalicare riteniamo che debba essere attentamente considerata e valutata. Entro tale contesto si iscrive la giurisprudenza del Senato (VII legislatura, *Doc. IV*, n. 14-A, Assemblea, 24 novembre 1976).

Il testo dell'interrogazione che ha dato luogo agli articoli, oggetto poi della querela, rivela che le frasi incriminate sono offensive e riguardano i giudici della sezione fallimentare del tribunale di Roma. Profondamente diversa fu la fattispecie relativa al senatore Vitalone (IX legislatura, *Doc. IV*, n. 7-A, Assemblea, 14 marzo 1984). Il Senato al riguardo sancì l'insindacabilità in quanto non il parlamentare aveva espresso un giudizio offensivo, bensì il giornalista glielo aveva attribuito sulla base di una personale illazione.

Queste considerazioni scaturiscono anche dall'esigenza assoluta di rispettare i cittadini e portano a conclusione meditate, come meditate furono quelle che condussero alla decisione adottata nell'VIII legislatura sulla identica autorizzazione a procedere contro il senatore Marchio, sempre per lo stesso fatto. Le sue dichiarazioni sono scivolte dal piano politico, proprio dell'interrogazione, a quello personale. Se oggi si tenta di ribaltare l'equilibrata decisione di allora, la ragione è che i querelanti, negata l'autorizzazione a procedere, citarono davanti al tribunale civile di Roma il senatore Marchio, oltre al deputato Almirante e al vicedirettore de «Il Secolo d'Italia», ottenendone la condanna al risarcimento del danno.

Tale azione risarcitoria l'interessato ritiene che costituisca lesione della prerogativa dell'insindacabilità e perciò ne sollecitò la tutela al Presidente del Senato che deferì la questione alla Giunta.

Pur superato, questo ulteriore sviluppo procedurale ha finito col condizionare, più o

meno consapevolmente, i commissari e la maggioranza della Giunta ponendoli di fronte all'urgente necessità di impedire che il giudizio civile aggirasse la decisione parlamentare e consentisse di ottenere ciò che il Senato negava sul piano della inviolabilità. Infatti, l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, sancisce automaticamente anche l'irresponsabilità civile del soggetto immune.

La maggioranza della Commissione, con la sua proposta, produce una sicura devianza dai precedenti e dai criteri molto chiari sopra esposti, e tanto ci sembra debba evitarsi restituendo il giudizio all'alveo originario.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le garanzie previste dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono di una tale importanza che bisogna osservarle con molta cautela e non abusarne. È per questo che invitiamo vivamente l'Assemblea a non costituire un precedente nel senso che tende sostanzialmente ad abrogare il secondo comma dell'articolo 68 non in senso restrittivo, secondo le richieste dell'opinione pubblica e secondo le numerose proposte di legge all'esame del Parlamento, bensì allargando le maglie previste dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Per questo proponiamo che l'Assemblea escluda l'insindacabilità proposta dalla maggioranza della Commissione e voglia invece confermare la passata decisione e deliberare nuovamente il diniego dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate a maggioranza dalla Giunta, secondo le quali i fatti per cui è stata richiesta l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Marchio ricadono nella prerogativa della insindacabilità sancita dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Sono approvate.

La richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Marchio sarà, pertanto, immediatamente restituita dalla Presidenza del Senato al Ministro di grazia e giustizia.

Metto ai voti le conclusioni unanimi della Giunta la quale ha ritenuto che l'effetto naturale dell'insindacabilità sanzionata per i fatti esaminati consiste nell'irresponsabilità assoluta (penale, civile e amministrativa) e che, quindi, il procedimento civile pendente, nel quale il senatore Marchio è convenuto per il risarcimento del danno, è necessariamente assorbito nella suddetta deliberazione di insindacabilità.

Sono approvate.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Cascia, per violazione dell'articolo 1174 del codice della navigazione (inosservanza di norme di polizia portuale) (*Doc. IV, n. 66*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

* SCARDACCIONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, in data 18 novembre 1985 il pretore di Ancona ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Aroldo Cascia per violazione dell'articolo 1174 del codice della navigazione (inosservanza di norme di polizia portuale). In data 18 dicembre 1985 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula il 16 gennaio 1986 e l'ha deferita alla Giunta il 23 gennaio 1986. La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 6 febbraio 1986 e ha ascoltato il senatore Cascia ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato; il senatore Cascia ha chiesto la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Considerando che il fatto avvenne nella campagna per il referendum sulla scala mobile, la Giunta ha ritenuto sussistenti forti dubbi di legittimità circa l'ordinanza della capitaneria di porto mediante la quale sostanzialmente la propaganda elettorale viene sottoposta ad autorizzazione amministrativa mentre è disciplinata dalla legge. Inoltre il comizio incriminato fu tenuto solo presuntivamente «in ambito portuale», poichè l'area dove si svolse non è chiusa o recintata, nè altrimenti individuata, per esempio da cartelli indicatori.

Per completezza espositiva si ricorda che nello stesso senso si è pronunciata la Giunta della Camera dei deputati in una fattispecie identica (*Doc. IV, n. 144-A*).

Per tali motivi la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Cascia.

È approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Marchio, per violazione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al questore) (*Doc. IV, n. 67*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

* SCARDACCIONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, in data 31 ottobre 1985 il pretore di Roma ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Michele Marchio, per violazione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al questore).

In data 18 dicembre 1985 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula il 16 gennaio 1986 e deferita alla Giunta il 23 gennaio 1986.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 6 febbraio 1986 e ha considerato che la condotta del senatore Marchio è consistita soltanto nell'aver formalmente patrocinato una manifestazione politica. Conformemente quindi ad una costante giurisprudenza parlamentare, ha ritenuto che il fatto costituisca la proiezione esterna dell'attività politica del parlamentare. Pertanto la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Marchio.

È approvata.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983» (1487)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Stasburgo il 21 marzo 1983».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

SPITELLA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa al relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che da parte della 5ª Commissione permanente è pervenuto il seguente parere: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime, a maggioranza, parere favorevole, osservando tuttavia che pur non sussistendo problemi sul piano quantitativo, in quanto la voce di fondo globale imputata a copertura presenta una capienza più che sufficiente, ci si trova comunque di fronte ad un caso di utilizzo in difformità di accantonamento di fondo globale, che rappresenta un punto essenziale di un ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 1986 e per il quale il Governo è stato impegnato, tra l'altro, ad evita-

re coperture che realizzino utilizzi in difformità di accantonamenti di fondo globale».

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della Convenzione è esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione stessa.

È approvato.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 160 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori e istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America relativo al sistema di sviluppo satelliti "appesi" (TSS), effettuato a Roma il 6 giugno e il 27 giugno 1984» (1520) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America relativo al sistema di sviluppo satelliti "appesi" (TSS), effettuato a Roma il 6 giugno e il 27 giugno 1984», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, dò la parola al relatore.

TAVIANI, *f.f. relatore*. A nome del senatore Vella e mio personale, dichiaro di rimettermi alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa a quanto testè detto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America relativo al sistema di sviluppo satelliti «appesi» (TSS), effettuato a Roma il 6 giugno e il 27 giugno 1984.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di lettere stesso.

È approvato.

Art. 3

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito «per memoria» apposito capitolo con qualifica di spesa obbligatoria sul quale imputare eventuali oneri connessi con l'esecuzione dello scambio di lettere di cui al precedente articolo 1.

È approvato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984» (1486)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, dò la parola al relatore.

TAVIANI, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta che ha presentato il senatore Pastorino.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa a quanto testè detto dal relatore.

PRESIDENTE. Comunico che la 5^a Commissione permanente ha espresso il seguente parere: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime, a maggioranza, parere favorevole, osservando tuttavia che, pur non sussistendo problemi sul piano quantitativo, in quanto la voce di fondo globale imputata a copertura presenta una capienza più che sufficiente, ci si trova comunque di fronte ad un caso di utilizzo in difformità di accantonamento di fondo globale, che rappresenta un punto essenziale di un ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 1986 e per il quale il Governo è stato impegnato, tra l'altro, ad evitare coperture che

realizzino utilizzi in difformità di accantonamenti di fondo globale».

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII del Trattato stesso.

È approvato.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 60 milioni annui per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori e istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1696**

LAI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAI. A nome della 6ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Lai si intende accolta.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro» (1696) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro», già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

LAI, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il presente provvedimento converte in legge il decreto 6 gennaio 1986, n. 2, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1986.

Premesso che la Camera dei deputati ha già approvato, con emendamenti, il decreto in esame, mi corre l'obbligo di specificare che esso reitera il precedente decreto n. 597 del 6 novembre 1985, decaduto per mancata conversione in legge.

Le materie contenute nel decreto sono disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e il deferimento di taluni termini in materia tributaria e di intervento straordinario nel Mezzogiorno. Inoltre il decreto contiene disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro.

In sostanza, il decreto legge n. 2 proroga alcuni termini in materia tributaria che scadevano il 31 dicembre 1985 al fine di consentire ai soggetti interessati di esercitare le facoltà loro attribuite e agli uffici pubblici di adottare gli atti e i provvedimenti di competenza in un quadro di certezze in ordine alle discipline fiscali applicabili.

In particolare, l'articolo 1 proroga l'attuale sistema di riscossione fino al 31 dicembre 1986. A questo articolo è stato aggiunto l'articolo 1-bis da parte della Camera dei deputati, che varia l'aggio per le somme riscosse mediante versamenti diretti, portandolo al 52,5 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli dal 1° aprile 1986. Inoltre, si concede agli esattori la facoltà di chiedere, entro novanta giorni, al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° luglio 1986.

L'articolo 2 differisce il termine relativo alla decorrenza degli effetti della revisione generale dell'estimo dei terreni e di quello entro il quale avrebbe dovuto essere effettuata la revisione generale degli estimi degli immobili urbani: il primo termine viene posto al 1° gennaio 1986, mentre il secondo al 31 dicembre 1990.

L'articolo 3 riguarda la disciplina della cancellazione d'ufficio dai pubblici registri dei veicoli per i quali non è stata pagata la tassa automobilistica, nonché la modificazione del termine per il recupero della stessa tassa da parte delle amministrazioni e per i rimborsi in favore del contribuente.

L'articolo 4 proroga al 31 dicembre 1987 la non detraibilità, ai fini IVA, degli acquisti e delle importazioni di autovetture che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

L'articolo 5 — anch'esso emendato per un termine dalla Camera dei deputati — autorizza l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a corrispondere ai rivenditori dei generi di monopolio l'indennità sostitutiva del trasporto gratuito, dal 1° gennaio 1986 fino alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

L'articolo 6 stabilisce che l'imposta di registro relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, ossia della nuova normativa.

L'articolo 7 proroga fino alla data di entra-

ta in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, contenenti l'indicazione del termini del 31 ottobre 1985; l'effetto è dal 1° novembre 1985.

L'articolo 8 del decreto-legge è stato soppresso e sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge di conversione, con il quale si dà validità a tutti gli atti e ai provvedimenti adottati sulla base del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597.

Nel ricordare agli onorevoli colleghi che il riordino del sistema di riscossione dei tributi erariali è ormai entrato in una fase parlamentare molto avanzata — la 6^a Commissione ha già esaminato il disegno di legge specifico che, credo in settimana, passerà all'esame dell'Assemblea — per cui la questione delle esattorie potrà essere al più presto oggetto di un'adeguata sistemazione, rilevo che, nel frattempo, la proroga si rende necessaria per far fronte alle necessità più immediate, non ultima la situazione dei dipendenti di quelle aziende. In conclusione, invito l'Assemblea ad approvare la conversione in legge del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, nella stessa formulazione approvata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare il senatore Giura Longo. Ne ha facoltà.

* **GIURA LONGO.** Signor Presidente, vorrei richiamare brevemente alcune questioni sollevate dalla riproposizione di questa ennesima proroga del regime esattoriale del servizio di riscossione delle imposte dirette. Noto purtroppo che, in questo momento, il ministro Visentini si è allontanato, mentre avrei voluto approfittare della sua presenza per conoscere la sua opinione sulla questione assai dibattuta in queste settimane dell'introduzione della TASCO. Abbiamo già richiesto il suo parere e la sua presenza nella sede opportuna, cioè la Commissione finanze e tesoro, ma questa nostra richiesta è stata fino ad ora disattesa, per cui avrei voluto

richiamare in Aula l'attenzione del Ministro su questo argomento e sollecitarlo a chiarire meglio la sua posizione ed il suo giudizio su questo atto del Governo, contenuto in un decreto decaduto e ora ripresentato.

Il relatore Lai ha indicato con precisione, anche se sommariamente, le norme e le questioni più importanti trattate nel provvedimento al nostro esame. Altrettanto brevemente, io voglio esprimere una valutazione delle norme ora sottoposte all'approvazione di quest'Aula e voglio anzitutto fare riferimento, con un certo disagio, ai tempi assai ristretti che sono stati lasciati a questo ramo del Parlamento per la discussione e l'esame più approfondito possibile delle presenti norme. Il decreto — lo ricordava il relatore — porta la data del 7 gennaio e l'altro ramo del Parlamento ha approvato il disegno di legge di conversione pochissimi giorni fa, il 27 febbraio, ed oggi siamo ormai alla vigilia della sua scadenza. L'esame in Commissione è avvenuto solo questa mattina. Certamente l'urgenza, almeno per molte di queste norme, è in qualche modo giustificata, ma è evidente che questi tempi estremamente ristretti della discussione ci hanno impedito di procedere ad una verifica anche quantitativa delle norme che stiamo per approvare. C'è da dire anche che, in questo provvedimento, che doveva essere inizialmente limitato alla proroga del regime esattoriale, sono rientrate altre varie proroghe delle quali forse bisognava discutere più a lungo.

Ci convince fino ad un certo punto l'aspetto — anche positivo — della modifica apportata alla Camera dei deputati, su nostra iniziativa, del testo presentato dal Governo in quanto si tratta di una leggera riduzione degli aggi sui versamenti diretti, mentre da tempo si impone — come d'altra parte ha più volte sottolineato il mio Gruppo parlamentare — una vera e propria diversificazione nei compensi che spettano alle esattorie per la riscossione dei versamenti diretti rispetto ai compensi ben altrimenti differenziati che gravano, con gli aggi, direttamente sui ruoli. Quindi, la differenza tra gli aggi sui versamenti diretti e quelli sui ruoli, nonostante tutto, è ancora abbastanza alta e ciò

comporta naturalmente un premio aggiuntivo per diverse e grandi esattorie del nostro paese che vedono crescere i propri utili e i propri profitti in maniera anomala e, secondo il mio parere, intollerabile.

Pertanto, debbo esprimere la perplessità del mio Gruppo parlamentare su questo aspetto pur riconoscendo che alla Camera dei deputati, per iniziativa del mio Gruppo, siamo riusciti almeno ad introdurre una modifica più favorevole al bilancio dello Stato rispetto al testo del Governo.

Come ho già dichiarato all'inizio del mio intervento, vi sono altre questioni che ritengo avrebbero meritato un ulteriore approfondimento e una verifica indipendentemente dal tema centrale e più importante affrontato da questo decreto-legge e cioè la proroga del regime esattoriale. Mi riferisco, per esempio, alle norme ricordate dal relatore che riguardano la questione relativa al catasto urbano ed i redditi dominicali e agrari del catasto dei terreni. È questo un argomento di cui ci siamo occupati spesso negli ultimi tempi e nelle occasioni più diverse ed abbiamo sollevato tale questione trovando il Governo ed i rappresentanti della maggioranza abbastanza sensibili a quei problemi che necessitano di una soluzione più rapida e di uno sforzo organizzativo effettivo da parte dell'amministrazione finanziaria. Per questo motivo, trovarci oggi di fronte ad un'ulteriore proroga, anche di determinati termini che erano stati fissati in precedenza, ci lascia perplessi e fortemente critici nei confronti del Governo che indubbiamente non mette in grado l'amministrazione finanziaria di funzionare, forse perchè non ritiene neanche che si possano seguire fino in fondo linee che pure sono state indicate in altra occasione. In modo particolare, voglio riferirmi alle linee che indicavano una possibile collaborazione sia del contribuente, attraverso lo strumento dell'autodichiarazione, sia anche degli enti locali che certamente, per quanto riguarda aspetti specifici legati all'aggiornamento del catasto urbano, hanno la possibilità di offrire una collaborazione reale ed effettiva al superamento dell'attuale disastro in cui si trova la organizzazione del catasto nel nostro paese.

Si ha quindi l'impressione che mettere a fuoco questi problemi, sollevare questioni, ad un certo punto, possa servire per poco tempo. Subentra poi l'assuefazione, subentra il solito ritardo, la solita lentezza cui l'amministrazione finanziaria sembra condannata così come su altri aspetti che soltanto indirettamente si riferiscono agli argomenti trattati nel decreto in questione, ma che comunque sono stati sollevati in altre circostanze e ripresi da un ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati — credo da rappresentanti di varie forze politiche — in riferimento ad un vecchio problema, ripeto, spesso sollevato, ma che ha trovato, anche in questo caso, il Governo particolarmente assente, anzi preoccupato più di rinviare e di ritardare che non di affrontare la questione. Intendo riferirmi al regime fiscale delle cooperative ed alle varie interpretazioni che su determinati aspetti ad esso relativi sono state date di norme che, in qualche modo, esigono un chiarimento ed una interpretazione autentica.

Vi è anche un disegno di legge presentato da noi insieme al Gruppo socialista su questo argomento. Il Governo, più volte chiamato in causa, ha detto — e mi pare che lo abbia ribadito questa mattina lo stesso sottosegretario Lombardi — che la questione è ancora allo studio e sembra che questo studio non debba concludersi mai! Noi riteniamo dunque, per le cose dette, che alcune norme di un decreto come quello che è stato presentato dal Governo, così come è giunto all'esame di questo ramo del Parlamento, modificato dalla Camera dei deputati, che pur presenta aspetti di necessità e di urgenza — tanto più se vogliamo collegare la questione della proroga del sistema esattoriale alla più complessa e completa riforma del servizio di riscossione dei tributi, all'ordine del giorno della seduta odierna — avrebbero potuto trovare una sistemazione diversa e alcuni problemi avrebbero potuto trovare una soluzione che andasse più direttamente a vantaggio del bilancio dello Stato e della modernità, che nel frattempo è intervenuta, all'interno di questo sistema che è invece vecchio e superato.

Ci sembra quindi che il testo a noi proposto sia in qualche modo insufficiente e per questo, a nome del Gruppo comunista, preannuncio l'astensione dal voto sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LAI, relatore. Nel rifarmi a quanto già detto in sede di relazione orale, debbo ringraziare il senatore Giura Longo per il suo intervento. Debbo anch'io dire che, purtroppo, i tempi sono stati, per il Senato, ristretti. La scadenza del decreto è l'8 marzo 1986 e quindi prego di nuovo l'Assemblea di voler approvare il disegno di legge di conversione in esame così come è stato licenziato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il rappresentante del Governo ringrazia il relatore e l'oratore che è intervenuto e desidera ricordare che questo provvedimento costituisce una reiterazione di altri provvedimenti per le note vicende che ha attraversato la proposta di proroga delle gestioni esattoriali, e per una ragione che politicamente va riconosciuta ed evidenziata, cioè la necessità di raccordare l'esame di questa proroga a quello del disegno di legge più generale di riforma il quale, come è stato ricordato dal senatore Giura Longo, è finalmente all'esame della Assemblea in questa stessa seduta. Nell'altro ramo del Parlamento anche il Gruppo comunista aveva dato voto favorevole perchè il Governo, condividendo le ragioni che erano state le ispiratrici dell'emendamento presentato dall'onorevole Bellocchio sulla diversificazione dei compensi tra versamenti diretti e versamenti sui ruoli, aveva accettato la riduzione dell'aggio sui versamenti diretti al 52,5 per cento rispetto ad una richiesta contenuta nell'emendamento Bellocchio del 50 per cento.

È per questo motivo che il Governo esprime la perplessità per il diverso voto annunciato dal Gruppo comunista, pur rilevando, che la dichiarazione di astensione dal voto non è di ostilità nei confronti del provvedimento.

Il Governo, perciò, chiede al Senato di confortare con il voto la conversione in legge del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è il seguente:

ART. 1.

Il decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante « Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro » è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. 1. Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1986 mediante ver-

samenti diretti, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 52,5 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

2. Gli esattori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° luglio 1986 ».

All'articolo 5, comma 1, le parole: « dal 1° gennaio 1986 fino al 30 giugno 1986 » sono sostituite con le seguenti: « dal 1° gennaio 1986 fino alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, ».

All'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso ».

L'articolo 8 è soppresso.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, i cui titolari non hanno notificato entro il 30 novembre 1985 atto di rinuncia, continuano ad effettuare fino al 31 dicembre 1986 il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1986 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si applicano, salvo quanto stabilito dal comma successivo, le disposizioni del predetto decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi il riferimento agli anni 1983 e 1984 posticipato rispettivamente agli anni 1985 e 1986.

3. In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1986 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1986 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 6 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1985. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento.

4. La disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione nei confronti delle esattorie site nei comuni nei quali opera la sospensione dei pagamenti delle imposte dirette di cui agli articoli 13-*quater* e 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonché all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

5. Fino al 31 dicembre 1986 le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera *c*), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo della indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

6. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1986 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

7. Fino al 31 dicembre 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: « Nuove norme per la gestione del servizio

di riscossione delle imposte dirette in Sicilia»; tuttavia la disposizione recata dal comma 3 si applica anche alla gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

8. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 6; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 1-*bis*.

1. Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1986 mediante versamenti diretti, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 52,5 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

2. Gli esattori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° luglio 1986.

Art. 2.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1986. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui hanno iniziato ad avere effetto le stesse modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. Il termine di cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990.

3. Fino alla stessa data indicata nel comma 2 i redditi delle unità immobiliari urbane continuano a determinarsi secondo le norme dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Art. 3.

All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma cinquantunesimo è sostituito dal seguente:

« L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte »;

il comma cinquantaquattresimo è sostituito dal seguente:

« Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o è stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri è effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983 »;

il comma cinquantaseiesimo è sostituito dal seguente:

« Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dal 1° gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresì richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1° gennaio 1983, delle penalità e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine può essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del precedente comma cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco ».

Art. 4.

Le disposizioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

Art. 5.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a corrispondere dal 1° gennaio 1986 fino alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, l'indennità di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1986.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

L'imposta di registro ed accessori, relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate, salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.

Art. 7.

1. Le disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato da ultimo fino al 31 ottobre 1985 con decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° novembre 1985, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

2. Alle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali prorogate ai sensi del precedente comma, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno ».

Ricordo che l'articolo 8 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge.

«Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi» (1159) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giura Longo. Ne ha facoltà.

* GIURA LONGO. Signor Presidente, passando all'esame di questo punto all'ordine del giorno che riguarda la lunga questione della riforma del sistema esattoriale e che, in qualche modo, riassume anche il lungo dibattito che vi è stato in tutti questi anni nel paese, oltre che nel Parlamento, sulla necessità di rivedere ed aggiornare il vecchio sistema degli appalti e delle esattorie private, in qualche modo ritengo che questa nostra

discussione sia, in maniera certo più ampia e articolata, un poco la continuazione della discussione sul decreto precedente che il Senato ha or ora licenziato.

Dobbiamo dire subito che il fatto che si sia arrivati ad una riforma del sistema esattoriale (e questo è ormai l'atto conclusivo essendo il testo che discutiamo già stato approvato dalla Camera dei deputati) è certamente un fatto di rilievo se guardiamo a tutta la complessa vicenda che ha seguito l'*iter* di questa riforma da quando, già in applicazione della riforma tributaria, il Governo e il Parlamento si sono dovuti più volte occupare di studiare e dettare norme precise per il passaggio ad una gestione più moderna e diversa del servizio di riscossione delle imposte dirette.

Il sistema ancora in vigore, e che questa riforma vuole superare, è antichissimo, nato addirittura, come sappiamo, con l'Unità d'Italia e la sua insufficienza era già stata sottolineata al momento del varo della riforma tributaria nel 1973; ma anche in questo caso ci siamo trovati di fronte ad una disattenzione da parte del Governo o ad una resistenza, forse, nell'attuazione di una norma precisa contenuta in quella riforma fiscale che appunto indicava in 10 anni, dalla entrata in vigore della riforma tributaria, il termine ultimo per procedere alla cessazione del sistema di riscossione delle imposte dirette.

Abbiamo scavalcato di molto quel termine e questo non è senza ragione. Proprio il fatto che siamo costretti a intervenire con delle continue proroghe accresce la difficoltà e quindi aggrava una situazione che, se era ritenuta ormai superata nel decennio scorso, oggi è indubbiamente da ritenersi ancor più superata e ancor più anacronistica. Tuttavia debbo ricordare soltanto alcune delle linee fondamentali che in questi anni sono emerse nel dibattito sulla questione della riforma del servizio di riscossione: un primo dato è quello relativo al fatto che alla fine degli anni '70 un ampio schieramento all'interno del Parlamento e lo stesso Governo avevano indicato la via più coerente per l'attuazione della riforma tributaria medesima che era quella di procedere all'assunzione diretta da

parte dell'amministrazione finanziaria della gestione di questo servizio di riscossione. Sembrava allora che quella dovesse essere la via maestra da praticare per uscire dalle troppe distorsioni, dai troppi squilibri ed inefficienze in cui il sistema delle esattorie private era caduto, distorsioni ed insufficienze che comunque erano lamentate dalla generalità delle forze politiche.

Era proprio sulla base di queste considerazioni che il Parlamento ed anche il Governo si erano mossi, nel tentativo di dare all'amministrazione finanziaria e in genere alla politica del prelievo nel nostro paese uno strumento che fosse il più adeguato ai fini della riforma tributaria e dei mutamenti che, intanto, questa aveva introdotto nel nostro sistema. Nella relazione del senatore Triglia c'è indubbiamente un'eco di quelle discussioni e di quelle acquisizioni, anche se si ripete troppo spesso e in più parti che la strada della gestione diretta da parte dell'amministrazione finanziaria del servizio di riscossione non può essere seguita, almeno allo stato attuale dell'organizzazione del Ministero delle finanze.

Abbiamo sentito spesso in questi ultimi tempi tale argomentazione, quasi a sottolineare l'impossibilità strutturale e l'incapacità dell'amministrazione finanziaria ad assumere direttamente la gestione di questo servizio. È certamente possibile individuare i problemi ancora da risolvere all'interno dell'amministrazione finanziaria, ma comunque innanzitutto, a nostro parere, occorre muoversi per cercare di superare gli ostacoli che si sono frapposti e i ritardi che si sono determinati.

Certamente da quando le insufficienze dell'amministrazione finanziaria sono state poste in evidenza ad oggi ci siamo mossi — e credo che non sia giusto tacerlo — e spesso, anche noi dell'opposizione, abbiamo condiviso obiettivi comuni. Ci siamo mossi in questi anni per eliminare determinati ostacoli, per cercare di costruire all'interno dell'amministrazione finanziaria una struttura più forte e più solida, intervenendo con provvedimenti specifici per il potenziamento del Ministero delle finanze.

Voglio qui ricordare, a tale proposito, che

oggi l'amministrazione finanziaria è certamente carente e insufficiente in tanti aspetti, ma comunque, rispetto al passato, ha nuovi strumenti di intervento e quindi possibilità di nuove e più incisive azioni nell'attuazione di una equa politica del prelievo. Qual è stato il cammino compiuto per dotare l'amministrazione finanziaria di strumenti più adeguati? A parte il ricorso all'anagrafe tributaria, voglio ricordare il programma di attuazione dei centri di servizio ed altri interventi specifici di cui a provvedimenti abbastanza recenti che non sto a ricordare.

In questi anni abbiamo assistito indubbiamente a un potenziamento dell'amministrazione finanziaria. Se volessimo riferire alcuni dati, ci renderemmo conto del fatto che in questi ultimi cinque anni le uscite del Ministero delle finanze sono addirittura raddoppiate, passando da circa 5.000 miliardi nel 1981 a 10.000 miliardi circa stanziati nell'ultimo documento del bilancio di previsione per il 1986.

Sono aumentate, inoltre adeguatamente alcune voci specifiche in ordine alla organizzazione del Ministero delle finanze. Allora ci sembra contraddittorio con questa politica che certo non è completa, ma che comunque è stata avviata, cioè questa politica di potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, l'assunto dal quale nasce questa riforma del servizio di riscossione delle imposte dirette, che non solo rinuncia anche in prospettiva a una diretta assunzione da parte dell'amministrazione finanziaria del servizio di riscossione, ma addirittura toglie all'amministrazione finanziaria una serie di servizi di riscossione per imposte diverse da quelle dirette. Questo ci sembra estremamente contraddittorio. Certo vi è una ragione, sulla quale mi soffermerò brevemente. Con il presente disegno di legge si riforma il servizio di riscossione delle imposte dirette, affidando ai nuovi soggetti della riscossione, diversi dall'amministrazione finanziaria, non solo, come avviene oggi, la riscossione delle imposte dirette, ma anche la riscossione di altre imposte: l'IVA, le imposte di registro, le imposte ipotecarie e catastali, l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, l'INVIM, le imposte di fabbricazione eccetera. Pratica-

mente tutta quella fascia di riscossione che finora l'amministrazione finanziaria ha gestito direttamente viene aperta all'affidamento e al concorso di soggetti diversi dall'amministrazione finanziaria. Anche a questo proposito ci sono alcune osservazioni da fare. La prima è quella relativa al fatto che il Governo e la maggioranza hanno sostanzialmente ritenuta giusta l'osservazione che in questi anni abbiamo più volte fatto: cioè che l'abbattimento dei ruoli e la scomparsa pressochè totale della riscossione mediante gli stessi di fatto non giustificano più il mantenimento e l'esistenza stessa delle esattorie. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno di questo genere ed io credo che non sia il caso neppure di ricordarlo perchè è di una evidenza abbastanza vistosa, se si pensa che il sistema esattoriale fino all'applicazione della riforma tributaria era impegnato a riscuotere quasi totalmente le somme che passavano dalle esattorie attraverso i ruoli ed attraverso le cartelle esattoriali, mentre ora quelle inserite nei ruoli costituiscono soltanto il 3-4 per cento delle somme che pure passano attraverso la riscossione esattoriale. C'è stata quindi una svolta radicale nell'impianto stesso della riscossione delle imposte nel nostro paese, per effetto della riforma tributaria.

Gli ultimi dati, ad esempio, ci dicono che a malapena si arriva a 3.000 miliardi complessivi di imposte riscosse mediante i ruoli e certamente questa somma non giustifica e non può giustificare il mantenimento e l'esistenza di un sistema così grosso e costoso per la collettività, qual è quello delle esattorie private. Ma questa ragione, che poteva spingere a snellire l'intero farraginoso sistema ed a riportare nell'ambito della gestione diretta dell'amministrazione finanziaria il servizio di riscossione delle imposte dirette, è stata invece aggirata, a mio avviso, con un espediente da parte del Governo e della maggioranza che, pur di mantenere in piedi un sistema comunque differenziato rispetto all'amministrazione finanziaria, hanno gonfiato, anche in maniera artificiosa, la platea complessiva delle competenze dei nuovi soggetti che con questa riforma si indicano per il servizio di riscossione delle imposte. Mi pare che questo elemento debba essere sotto-

lineato poichè costituisce un ulteriore contraddizione del provvedimento in esame, tanto più che in esso certo vengono finalmente affrontate questioni che noi riteniamo importanti in maniera più chiara che in passato; ad esempio — e questo lo possiamo riconoscere agevolmente — viene risolta l'antinomia, di cui si parlava anche prima a proposito del precedente provvedimento, tra la riscossione coattiva, con i compensi dovuti per quell'insieme di atti che in qualche modo impegnano l'agente della riscossione e lo espongono ad un rischio, e la riscossione che invece agevolmente passa attraverso i canali di questa gestione e che quindi non implica nessuna particolare operatività, capacità organizzativa o tecnica, nè alcuna forma di rischio per coloro che accettano questi tributi e li riversano al fisco.

C'è quindi il superamento dell'antinomia dovuta alla persistenza degli aggi sui ruoli e degli aggi sui versamenti diretti; è stabilito un nuovo meccanismo di compensi per i nuovi soggetti della riscossione. Ripeto però che questo non ci sembra sufficiente, tanto più che all'interno dello schieramento di maggioranza intanto abbiamo assistito per lungo tempo ad una specie di stallo nella discussione di questa riforma, per evidenti divergenze all'interno della maggioranza stessa. Poi nella Commissione — i cui lavori erano spesso bloccati per questa ragione — abbiamo avuto l'introduzione di alcune modifiche, in parte, ci sembra, veramente inaccettabili perchè mirano a prolungare l'attuale sistema, anche se con un numero inferiore di esattorie private.

Alla fine di tutta la discussione sulla riforma del servizio di riscossione, questo ci sembra un esito abbastanza insoddisfacente e limitato rispetto all'ambizione — che pure si è avuta in passato — di operare nella chiarezza, guardando soprattutto agli interessi generali, agli interessi del bilancio dello Stato.

Non voglio dilungarmi oltre; ritenevo comunque di dover fare queste osservazioni che peraltro avevamo già fatto in sede di Commissione finanze e che hanno in qualche modo ispirato la presentazione dei nostri emendamenti. Si tratta infatti di emenda-

menti che si muovono nella direzione di non rinunciare definitivamente a quello che riteniamo lo sbocco naturale di questa vicenda, cioè all'assunzione diretta del servizio di riscossione delle imposte da parte dell'amministrazione finanziaria, tenendo appunto conto della riduzione continua e della scomparsa pressochè totale dei ruoli e, quindi, abbiamo ritenuto di dover intervenire affinché gli aspetti positivi che abbiamo rintracciato in questo disegno di legge siano soltanto da considerarsi come funzionali all'introduzione di un regime transitorio che abbia validità per 5 anni: in questo senso è la nostra proposta. In questo modo consentiamo intanto che l'amministrazione finanziaria in questi 5 anni, continuando nella sua azione di potenziamento e di riorganizzazione, possa più facilmente di ieri recepire per intero la responsabilità della gestione diretta di questo servizio.

Signor Presidente, riservandomi di illustrare, se sarà necessario, gli altri aspetti degli emendamenti presentati dal mio Gruppo parlamentare, concludo il mio intervento con questa valutazione complessiva sulla riforma proposta dal Governo e dalla maggioranza: una riforma riduttiva, accennata solo timidamente e con evidenti contraddizioni che certamente non potranno non venire alla luce nel momento in cui essa verrà realizzata. Ritengo che questo disegno di legge, nel tentativo certamente positivo ed ambizioso di porre fine ad una questione così lunga e — me lo consenta, signor Presidente — anche così noiosa, non chiuda niente o chiuda molto poco soprattutto in riferimento ai problemi che abbiamo di fronte. Il mio timore è che i problemi che abbiamo sollevato e che non hanno trovato una giusta soluzione in questo disegno di legge continueranno a tenere occupate, anche nel futuro, le Aule del nostro Parlamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orciari. Ne ha facoltà.

ORCIARI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, indubbiamente gli ultimi quindici anni

di attività del Governo in materia tributaria sono stati caratterizzati dal tentativo di ricercare soluzioni idonee a ridurre — se non ad eliminare — l'area di evasione che grava sul nostro paese. Nel medesimo periodo, e sempre in materia tributaria, sono stati emanati una serie di provvedimenti legislativi diretti a razionalizzare le modalità di riscossione dei tributi, provvedimenti che, seppure hanno prodotto una positiva modifica quantitativa delle entrate dello Stato, tuttavia hanno provocato una serie di effetti negativi nei confronti delle strutture e della organizzazione preposte alla riscossione delle imposte. A tale proposito, in più circostanze e nelle diverse sedi parlamentari, è stato sottolineato l'indebolimento — a causa dei motivi che ho ricordato — delle economie delle gestioni esattoriali e lo sconvolgimento derivato in seno al complesso delle esattorie dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, secondo il quale il versamento diretto, che riguarda in particolar modo la riscossione delle ritenute fiscali operate dai datori di lavoro sulle retribuzioni del lavoratore dipendente, debba essere eseguito presso la esattoria nella cui circoscrizione il contribuente, nella fattispecie soprattutto il sostituto d'imposta, ha il domicilio fiscale. Ciò ha portato alla logica conseguenza che, versando, di norma, gli enti e le società più importanti, ed operanti quindi su scala nazionale, nelle esattorie delle grandi città, si è prodotto e si continua a produrre la concentrazione di un ingente volume di riscossione ed anche di utili in poche grandi esattorie e, di contro, il depauperamento operativo ed economico di un gran numero di esattorie site in zone periferiche del paese.

Di queste ultime esattorie alcune sono state abbandonate dai gestori ed affidate successivamente alla Società esattorie vacanti costituita per legge con l'apporto dell'intero sistema esattoriale. Molte altre invece continuano ad operare riversando sull'erario, attraverso l'integrazione d'aggio, con il sistema del rendiconto, le loro passività. Ulteriori, profonde alterazioni, con conseguente aggravio degli oneri a carico delle casse dello Stato, sono state determinate nelle gestioni

esattoriali anche dal provvedimento legislativo che ha disposto la sottrazione al sistema esattoriale della riscossione dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Sono evidenti le crepe prodotte, soprattutto in termini di squilibri economici, all'interno del settore, dai provvedimenti legislativi cui ho fatto cenno ed anche la non economicità del servizio i cui costi, a causa del meccanismo di remunerazione ad aggio basato sulla corresponsione alle esattorie di una percentuale calcolata sulla imposta o sulla somma riscossa, sono divenuti per l'erario, e quindi per la collettività, sempre più onerosi fino a superare nell'anno 1985 i 1.500 miliardi di lire circa.

Tali fenomeni non potevano non convincere i diversi Governi, che in questo ultimo decennio si sono succeduti alla guida del paese, dell'esigenza di pervenire alla riforma dei servizi di riscossione. Numerose sono state, infatti, le iniziative governative e parlamentari intraprese in tal senso, ma tutte hanno avuto, almeno fino ad oggi, esito negativo.

Siamo ora chiamati, onorevoli colleghi, ad esprimerci in ordine ai contenuti di un ulteriore provvedimento governativo riguardante la materia, provvedimento per il quale urge, ad avviso del mio Gruppo, pervenire ad una approvazione definitiva, sollecita e nel rispetto anche degli accordi di Governo. Tale urgenza deriva dalla considerazione che il disegno di legge al nostro esame è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento fin dal 31 gennaio 1985 e la stessa viene altresì suggerita dalle crescenti difficoltà riscontrate, di anno in anno, nell'approvazione, da parte del Parlamento, di provvedimenti di proroga interessanti gli attuali appalti esattoriali.

Ho avuto già modo, nel corso dei lavori della Commissione di merito, di esprimere l'apprezzamento del mio Gruppo in ordine ai lineamenti generali della proposta governativa, soprattutto per quanto attiene al mantenimento inalterato di taluni elementi di fondo che hanno caratterizzato l'attuale sistema di riscossione sin dal suo sorgere. Mi riferisco in modo particolare: alla conferma sia

del principio del «non riscosso per riscosso», secondo il quale l'esattore deve anticipare allo Stato l'intero carico tributario, ancorchè non lo abbia riscosso, sia del criterio della «riscossione coattiva», basato sul privilegio, riservato al sistema esattoriale, di escutere il contribuente moroso in tempi brevi, principio e criterio questi che, a nostro avviso, costituiscono gli unici strumenti efficaci e, direi, essenziali per ottenere una pronta e perequata riscossione dei tributi; alla scelta del Governo di estendere la procedura coattiva esattoriale, oggi applicata esclusivamente alle imposte dirette, anche a quei tributi tradizionalmente amministrati dalla direzione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari che, per il recupero dei propri crediti, si avvale di una complessa e defatigante procedura ingiunzionale che non consente una rapida azione volta a perseguire il contribuente moroso fino all'incasso di quanto vantato dall'erario; alla previsione del superamento del sistema di remunerazione ad aggio del servizio di riscossione; alla tutela dei livelli occupazionali dei lavoratori esattoriali, l'utilizzo della cui professionalità ed esperienza noi valutiamo indispensabile per la piena e concreta riuscita della stessa riforma che ci prefiggiamo di attuare.

Voglio, invece, in questa sede, esprimere il giudizio della mia parte politica in ordine agli emendamenti che la Commissione di merito ha ritenuto di dover apportare al disegno di legge che noi avremmo preferito, per una serie di considerazioni, non ultima l'esigenza di pervenire sollecitamente alla definizione del provvedimento, approvare nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Tra gli emendamenti, appunto, accolti dalla Commissione finanze e tesoro riteniamo in particolare di poter dare il nostro assenso all'inserimento, fra le norme demandate ai decreti-delegati, della previsione inerente alla regolamentazione delle modalità e dei termini per la rescissione del contratto di concessione da parte di uno o di entrambi i contraenti. Siamo certi che tale esigenza, pur non essendo specificatamente prevista fra i contenuti del disegno di legge governativo, sarebbe stata comunque tenuta nella

debita considerazione dal legislatore delegato, in considerazione anche del fatto che la materia è già disciplinata dall'articolo 52 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858 e che tale regolamentazione è stata altresì recepita nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1963, n. 603, recante modifiche e integrazioni al succitato testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

Condividiamo altresì il suggerimento di porre una limitazione ai poteri della Commissione, di cui al punto 8 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, alla quale le norme del provvedimento affidano funzioni di amministrazione attiva e consultiva, di vigilanza e di verifica dell'attività dei futuri concessionari del servizio di riscossione dei tributi, funzioni cioè che, ad avviso della mia parte politica, dovrebbero essere proprie dell'amministrazione finanziaria. Dall'insieme, infatti, delle disposizioni contenute nel provvedimento governativo in ordine a tale specifico aspetto, risulta chiaro che i compiti demandati alla Commissione, soprattutto per quanto attiene alla individuazione delle condizioni di conferimento delle concessioni e degli ambiti territoriali entro i quali le stesse dovranno operare, oltre che alla determinazione della misura delle commissioni e dei compensi da corrispondere al futuro «riscuotitore» per ciascun tipo di servizio reso, erano, prima dell'approvazione dell'emendamento, di un'ampiezza e di una portata tali da rendere la Commissione stessa arbitra non solo delle decisioni di natura tecnica, ma anche delle scelte di carattere prettamente politico che dovranno essere operate prima e dopo l'avvio della riforma stessa.

Da chiarire ci risultano gli intenti che si vogliono raggiungere con la proposta dell'emendamento mirato ad estendere le garanzie dei diritti acquisiti della tutela occupazionale ad un non meglio identificato personale esattoriale con mansioni impiegatizie, considerato che le norme contenute nell'articolo 2 del disegno di legge già prevedono la tutela di tutti i lavoratori oggi addetti al servizio di riscossione delle imposte. Premesso che il nostro Gruppo è favorevole alla prosecuzione del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti in

servizio, è necessario che a tale proposito il Governo ci fornisca dei chiarimenti.

Perplessità, invece, ci destano gli emendamenti approvati dalla Commissione e tendenti sia a prorogare da 6 a 12 mesi i tempi dell'emanazione dei decreti attuativi della riforma dei servizi di riscossione dei tributi sia a pervenire gradualmente all'assetto della distribuzione territoriale delle circoscrizioni che nel disegno di legge viene previsto debba essere, di norma, provinciale.

L'accoglimento della proposta di protrarre

tempi per la emanazione dei decreti delegati previsti dal disegno di legge provocherebbe inevitabilmente una ulteriore proroga per l'anno 1987 degli attuali appalti esattoriali e noi riteniamo che un ulteriore prolungamento dei tempi riguardanti l'istituzione del nuovo servizio di riscossione dei tributi non sarebbe compreso soprattutto dai lavoratori addetti al settore che ormai da oltre un decennio, nell'attesa della definitiva riforma del sistema esattoriale, operano in un clima di disagio e di continua provvisorietà e precarietà.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue ORCIARI). Noi socialisti reputiamo invece che siano concrete le condizioni per poter approvare immediatamente il disegno di legge e che siano, almeno per il momento, sufficienti i tempi previsti, per gli adempimenti di competenza del legislatore delegato, dal testo originario del provvedimento governativo, considerato anche che alla fine dell'anno in corso mancano poco meno di 10 mesi.

Perplessità desta in noi anche la proposta con la quale si prevede di pervenire gradualmente — e attraverso la soppressione delle esattorie site in comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti — al definitivo assetto territoriale delle circoscrizioni previsto dalle norme del disegno di legge governativo. Reputiamo, infatti, che l'assetto ipotizzato nell'emendamento in argomento perpetuerebbe nel settore, anche se attuato solo nella prima fase di applicazione della riforma, la difficile situazione di estremo frazionamento, seppure in termini più limitati rispetto agli attuali, e di notevole disomogeneità del vigente sistema esattoriale. *(Applausi dalla sinistra e dal centro-sinistra).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, non intendo svolgere alcuna replica. Ho apprezzato

l'intervento dei senatori intervenuti che hanno proseguito qui il dibattito svolto in Commissione e confermo la relazione scritta che ho presentato.

Anche le osservazioni e preoccupazioni del senatore Orciari, che non solo sono legittime ma doverose, credo che difficilmente potrebbero avere una risposta con l'immediato passaggio alla riforma. Abbiamo purtroppo l'esempio della Sicilia dove si è passati da un sistema privato, deprecato per ragioni che non erano gestionali ma di tipo politico, ad un sistema gestito da grandi banche pubbliche (Cassa Vittorio Emanuele, Banco di Sicilia, Monte dei Paschi) e debbo dire francamente che il passaggio non è stato dei più soddisfacenti: l'aggio è più alto, la regione è dovuta intervenire con diversi miliardi; la gestione è complessivamente certamente meno soddisfacente di quella precedente. Qui non chiediamo certo che si torni al vecchio sistema ma intendiamo manifestare le difficoltà di una modifica così radicale come quella proposta dal sistema di riforma presentata dal ministro Visentini.

Il mio giudizio quindi resta quello di conferma della relazione scritta: è un giudizio nettamente positivo sul disegno di riforma con il mantenimento sostanziale del testo presentato dalla Commissione all'Aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei brevemente sottolineare che il Governo rileva con compiacimento che c'è un suo preciso impegno che qui viene mantenuto portando alla volata finale questo complesso disegno di legge di riforma del sistema esattoriale le cui caratteristiche sono state evidenziate dai senatori intervenuti, che il Governo ringrazia. Va però precisato che la istituzione del servizio di riscossione, secondo il modello indicato, che è quello della concessione, non è una scelta di transizione in direzione di un sistema di nazionalizzazione, ma è una scelta precisa, alternativa al sistema della nazionalizzazione proprio perchè il fulcro di questo sistema è il mantenimento del principio del «non riscosso per riscosso» che non sarebbe possibile garantire con una gestione diretta e nazionalizzata da parte dell'amministrazione.

Va sottolineato altresì l'ampliamento dell'area della riscossione coattiva che comprende tutti i tributi erariali, quelli doganali, le pene pecuniarie, le soprattasse e le entrate patrimoniali dello Stato ivi compresi i canoni demaniali.

Per quanto riguarda il rilievo formulato dal senatore Orciari, la proroga da 6 a 12 mesi è stata richiesta dal Governo in Commissione perchè la complessità delle questioni che si presenteranno nella redazione dei provvedimenti delegati, essendo questa una legge di delega, rende difficile pensare che la delega possa interamente utilizzarsi nei 6 mesi. Il Ministro delle finanze ha ripetutamente sottolineato che questo fatto comporterà necessariamente, dato il tempo di approvazione della delega, un'ulteriore proroga delle gestioni.

Per quanto riguarda gli ambiti delle circoscrizioni, è stato presentato dal Governo un emendamento soppressivo dell'articolo 4, in cui si fissa il numero delle esattorie nella fase provvisoria e il numero degli abitanti che dovrebbero essere interessati. Comunque ritornerò sul merito di tale emendamento nel momento in cui esso verrà discusso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle finanze come ufficio centrale alle dipendenze del Ministro, dovrà provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonchè alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi;

2) il servizio potrà anche provvedere alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati presso le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermo restando tale sistema di riscossione;

3) potrà inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonchè di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici;

4) sarà previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del Ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma coincidenti con il territorio di una o più province, anche non contigue, determinati con decreto del Ministro delle finanze secondo criteri di efficienza ed economicità, tenuto anche conto

del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso;

5) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente:

a) alle aziende e istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;

b) a speciali sezioni autonome delle predette aziende e istituti di credito;

c) a società per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio e costituite da soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche e il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;

d) a società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni;

6) la disciplina del rapporto di concessione dovrà in particolare prevedere:

a) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicità della gestione, nonché le modalità ed i termini di recesso, nel corso della concessione, delle parti interessate;

b) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e di deca-

denza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché il potere dell'amministrazione finanziaria di disporre cautelatamente, su parere della Commissione prevista dal successivo numero 8, la sospensione dell'attività di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali;

c) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicità di gestione del servizio;

d) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodico adeguamento, e l'attribuzione ai medesimi della qualità di agente della riscossione, nonché le norme concernenti i termini e le modalità di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione;

e) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestività e speditezza;

f) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo le direttive dell'Amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati all'accesso dei contribuenti nonché di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione;

g) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi della gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere della Commissione di cui al successivo numero 8:

I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con

la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni;

III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti con tabella approvata dal Ministro delle finanze;

IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al numero I, dei compensi di cui al numero II nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonché del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base a decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

7) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e di decadenza della concessione;

8) sarà prevista l'istituzione, con funzioni consultive, di una Commissione da nominare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, e con la partecipazione di tre dirigenti del Ministero delle finanze e di un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre esperti in economia aziendale, con il compito, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro delle finanze, di esprimere pareri, oltrechè su quanto previsto nel precedente numero 6, lettera g), punto V, anche in ordine:

a) alla individuazione, secondo i criteri di cui al precedente numero 4, degli ambiti territoriali delle concessioni e alla loro determinazione ed alle eventuali modificazioni;

b) alle procedure di conferimento delle concessioni;

c) alla vigilanza sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni;

d) ad ogni altra questione attinente al servizio, su richiesta del Ministro delle finanze.

La Commissione avrà altresì il compito di rilevare i costi delle diverse forme di riscossione anche al fine di esprimere pareri sulla misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi.

Ai componenti della Commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire il numero 1) con il seguente:

«tutti gli affari relativi alla riscossione anche coattiva delle entrate dello Stato e degli enti pubblici finora assegnati alla competenza delle diverse direzioni generali del Ministero delle finanze sono attribuiti ad un servizio centrale unico del Ministero medesimo. Esso provvede alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie ed alla riscossione coattiva dell'IVA, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e sulle donazioni, dell'INVIM, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali. Gli avvisi di accertamento e di rettifica, aventi natura di titolo esecutivo, e contenenti l'ingiunzione di pagamento, sono consegnati all'ufficio riscuotitore per la notifica e la riscossione dei tributi e dei diritti, delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio».

1.1 GIURA LONGO, VITALE, BONAZZI,
POLLASTRELLI, SEGA, CANNATA,
POLLINI

Al primo comma, al numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è costituita in ogni regione una Commissione di vigilanza sui servizi di riscossione. La Commissione è presieduta da un magistrato della Corte dei conti avente qualifica non inferiore a consigliere designato dal Presidente della Corte ed è composta da un funzionario del Ministero delle finanze, da un funzionario del Ministero del tesoro e da due funzionari della Banca d'Italia designati dal Governo;».

1.2 GIURA LONGO, VITALE, BONAZZI,
POLLASTRELLI, SEGA, CANNATA,
POLLINI

Al primo comma, sostituire il numero 4) con il seguente:

«alla riscossione provvederà un apposito ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria e, nella prima fase di attuazione della presente legge, per un periodo comunque non superiore ai cinque anni, sarà previsto l'affidamento in concessione amministrativa della gestione del servizio di riscossione. A tal fine con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno, sono istituite in ciascuna provincia una o più circoscrizioni esattoriali ed è approvato l'elenco delle esattorie di ciascuna circoscrizione. La Commissione regionale di vigilanza esprime il parere sulla determinazione delle circoscrizioni esattoriali e propone eventuali modifiche».

1.3 GIURA LONGO, VITALE, BONAZZI,
POLLASTRELLI, SEGA, CANNATA,
POLLINI

Al primo comma, sostituire il numero 5) con i seguenti:

«...la gestione delle esattorie della circoscrizione è affidata ad un unico esattore scelto fra le aziende di credito, gli istituti di credito e le società esattoriali costituite in conformità alle disposizioni della presente legge. Per la gestione di esattorie gli istituti di credito istituiscono speciali sezioni autonome.

...La sezione autonoma o la società esattoriale deve essere costituita al solo fine della gestione delle esattorie della circoscrizione.

...La società esattoriale deve essere costituita nella forma di società per azioni.

...Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sono approvati gli statuti tipo della sezione autonoma e della società esattoriale.

...La sezione autonoma o la società esattoriale deve comunicare annualmente alla Commissione regionale di vigilanza ed al Ministero delle finanze il bilancio, il conto dei profitti e delle perdite e una dichiarazione conforme al modello approvato dal Ministro, contenente i dati relativi alla riscossione, all'organizzazione del servizio e al personale impiegato.

...È obbligatoria la certificazione del bilancio da parte di una società di revisione iscritta nell'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa, con esclusione delle società indicate al n. 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

...Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sono approvati gli schemi di bilancio obbligatori per la sezione autonoma e per la società esattoriale.

...Le aziende e gli istituti di credito possono istituire speciali sezioni autonome per la gestione di esattorie o costituire tra loro una o più società esattoriali in deroga a disposizioni di legge o di statuto, previa autorizzazione della Banca d'Italia in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

...Le aziende di credito, gli istituti di credito e le società esattoriali che intendono ottenere la concessione di esattorie debbono farne richiesta all'intendente di finanza almeno un anno prima dell'inizio del periodo esattoriale.

...Scaduto il termine di un anno l'intendente trasmette le richieste pervenute alla Commissione regionale di vigilanza con una relazione motivata. La Commissione esprime su ogni richiesta un parere motivato e forma la graduatoria dei richiedenti, viste le garanzie offerte da ciascuno ed assunte le informazioni occorrenti.

...Le esattorie sono conferite con decreto dell'intendente di finanza in conformità alla

deliberazione della Commissione. Il decreto è notificato all'esattore almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo esattoriale.

...Se nel termine di un anno non sono pervenute richieste di aziende di credito, di istituti di credito o di società esattoriali oppure se le richieste pervenute non sono state accolte, le esattorie della circoscrizione sono affidate alla società di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1977, n. 524.

...Le esattorie che si rendano vacanti sono conferite ad un'azienda di credito, ad un istituto di credito o ad una società esattoriale inclusa nella graduatoria dei richiedenti.

...Se non sia possibile provvedere nel modo predetto le esattorie sono affidate alla società di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1977, n. 524.

...È vietato all'esattore cedere l'esattoria o comunque trasferire ad altri la gestione, a pena di nullità.

...L'Intendente di finanza, su conforme parere della Commissione regionale di vigilanza, può autorizzare la società di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1977, n. 524, a trasferire ad un'azienda di credito, ad un istituto di credito o ad una società esattoriale l'esattoria affidatale;».

1.4 GIURA LONGO, VITALE, BONAZZI,
POLLASTRELLI, SEGA, CANNATA,
POLLINI

Sostituire il numero 6) con i seguenti:

«...la misura della cauzione dell'esattore è stabilita con riguardo al volume delle riscossioni demandate all'esattore in conformità alla presente legge.

...L'esattore assume l'obbligo del non riscosso come riscosso:

a) se si tratta di tributi non pagati alla scadenza e da riscuotere in base ad accertamento, ingiunzione o altro titolo esecutivo;

b) se si tratta di altre entrate per le quali l'obbligo del non riscosso come riscosso è previsto dalle leggi vigenti.

... Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno è stabilito in misura uguale per tutte le circoscrizioni esattoriali il compenso fisso spettante all'esattore per ogni operazione di riscossione di versamenti diretti in esattoria o di versamenti in tesoreria per delega del contribuente. Il compenso è soggetto a revisione biennale.

... Con lo stesso decreto sono stabiliti per ciascuna circoscrizione esattoriale:

- a) L'aggio spettante all'esattore per le riscossioni indicate alla precedente lettera a);
- b) l'aggio spettante all'esattore per le riscossioni indicate alla precedente lettera b);
- c) l'aggio spettante all'esattore per le altre riscossioni a lui demandate.

... Al fine di determinare i predetti aggi il Ministro delle finanze richiede alle Commissioni regionali di vigilanza tutti i dati concernenti i costi della riscossione ed i relativi oneri finanziari per ciascuna circoscrizione esattoriale;».

1.5 GIURA LONGO, VITALE, BONAZZI,
POLLASTRELLI, SEGA, CANNATA,
POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* GIURA LONGO. Signor Presidente, molto brevemente illustrerò tutti gli emendamenti all'articolo 1 presentati dai senatori del Gruppo comunista, perchè tali questioni sono state già affrontate nell'intervento svolto durante la discussione generale.

L'emendamento 1.1 specifica meglio, soprattutto nell'ultima parte, il testo che è in gran parte analogo a quello approvato dall'altro ramo del Parlamento e presentato dalla 6ª Commissione permanente del Senato. Si riferisce alla questione relativa alle procedure di intervento degli uffici riscuotitori e aggiunge un concetto che ci sembra abbastanza chiaro: «Gli avvisi di accerta-

mento e di rettifica, aventi natura di titolo esecutivo, e contenenti l'ingiunzione di pagamento, sono consegnati all'ufficio riscuotitore per la notifica e la riscossione dei tributi e dei diritti, delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio». Ciò si riferisce anche a uno snellimento delle procedure che in qualche modo permetta di accorciare i tempi intercorrenti tra il momento dell'accertamento e quello della riscossione, così come in maniera più specifica ribadiamo in un altro emendamento, il 3.0.1, che mi riservo di illustrare brevemente in seguito.

Con gli emendamenti 1.2 e 1.3 si introduce la Commissione di vigilanza sui servizi di riscossione e si indicano l'ambito regionale e la sua composizione. La Commissione regionale di vigilanza — proprio per superare alcune perplessità emerse nel dibattito e presenti anche nell'intervento del senatore Orciari — dovrebbe avere il compito di indicare le circoscrizioni territoriali regione per regione. Mi pare pertanto che in questo modo possa essere superata la riserva da più parti avanzata sulla validità della circoscrizione territoriale su base provinciale che neppure a noi sembra rappresentare un criterio giusto e da condividere, data la diversa dimensione che le varie province hanno nel nostro paese e nell'ambito delle stesse regioni.

L'emendamento 1.4 specifica questi nuovi soggetti della riscossione, includendo alcuni aspetti che nel disegno di legge governativo sono in ombra oppure sono stati omessi ed esprimendo quindi una valutazione completamente diversa rispetto al taglio che il Governo ha dato al provvedimento.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 1.5, indichiamo un diverso sistema di calcolo per il compenso dovuto ai nuovi enti preposti alla riscossione, cercando di rendere il più possibile trasparente e comunque verificabile in qualsiasi momento la corrispondenza di questo compenso ai costi effettivi della riscossione, al lavoro e all'impegno di ciascun soggetto della riscossione stessa.

Mi pare di avere indicato, sia pure per grandi linee, il contenuto dei nostri emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TRIGLIA, relatore. Gli emendamenti del Gruppo comunista disegnano una costruzione di riforma esattoriale molto omogenea e razionale, però molto lontana dal disegno di legge presentato dal Governo.

Per le considerazioni svolte in Commissione e registrate nella relazione scritta, ritengo di non potere esprimere parere favorevole. Confermo quindi il mio appoggio alla riforma nell'impostazione ad essa data dal Governo.

LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Sono d'accordo con il relatore perchè la linea unitaria sottesa agli emendamenti all'articolo 1 è, come si diceva in sede di discussione generale, quella di un modello alternativo rispetto al modello contenuto nel testo governativo.

In definitiva, si tende, in particolare con l'emendamento 1.1, ad affermare il principio della nazionalizzazione del servizio di riscossione dei tributi, mantenendo solo temporaneamente — emendamento 1.3 — cioè come fase transitoria non superiore a cinque anni, l'organizzazione esattoriale.

Gli emendamenti successivi indicano il sistema con cui organizzare e modificare, nei cinque anni successivi, il servizio esattoriale. Poichè la linea è alternativa in quanto il disegno di legge governativo prevede non la nazionalizzazione, ma la gestione attraverso un sistema di concessioni in via permanente e non transitoria, il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che, in seguito alla votazione testè effettuata, l'ultima parte dell'emendamento 1.3 non può essere messa in votazione. Si tratta dell'ultimo periodo dell'emendamento, che inizia con le parole: «La Commissione regionale di vigilanza...», fino alla fine dell'emendamento. La votazione di questa parte dell'emendamento 1.3 è preclusa in quanto il Senato non ha approvato la costituzione di questa Commissione regionale di vigilanza.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori.

Non è approvata.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, il senatore Giura Longo si renderà conto che esso andrebbe riformulato, tenendo conto che si parla sempre della Commissione regionale di vigilanza pur non essendo stata approvata l'istituzione di questo organismo.

GIURA LONGO. A questo punto credo che sia opportuno ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5. Avverto che anche in questo caso si fa riferimento alle Commissioni regionali di vigilanza, per cui l'ultimo periodo, dalle parole «Al fine di determinare» alle parole «per ciascuna circoscrizione esattoriale», non può essere sottoposto a votazione in quanto precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.2.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori.

Non è approvata.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

Nell'esercizio della delega di cui al precedente articolo 1, saranno emanate norme

per regolare la cessazione del sistema esattoriale, prevedendosi in particolare:

1) la definizione delle situazioni debitorie delle gestioni esattoriali nei confronti dello Stato e degli altri enti impositori e la sollecita liquidazione delle quote rimaste inesigibili anche mediante assegnazione di speciali titoli di debito pubblico di durata decennale e con un tasso di interesse non superiore a quello previsto per i buoni del Tesoro poliennali emessi nel medesimo anno;

2) la prosecuzione da parte dei concessionari delle riscossioni già affidate agli esattori qualora questi non intendano proseguirle direttamente e la facoltà dei concessionari di succedere nei rapporti di locazione di beni mobili e immobili inerenti alle gestioni esattoriali; nonchè la sospensione per non oltre sei mesi dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione;

3) l'adeguamento del consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, per consentire il raggiungimento delle medesime finalità da esso perseguite, coerentemente alla nuova disciplina del servizio della riscossione, con le necessarie conseguenti modifiche del relativo statuto, nonchè la definizione dei diritti degli esattori che non risultino concessionari in alcun ambito territoriale; la definizione avverrà secondo i criteri e le proporzioni previsti dal secondo comma dell'articolo 25 dello stesso statuto in misura pari alle quote determinate, in favore di ciascun richiedente, da un collegio di tre arbitri nominati dal comitato nazionale dei delegati provinciali.

Nell'esercizio della delega saranno rivedute le vigenti disposizioni sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate indicati ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo 1 e quelle relative ai servizi della riscossione al fine di coordinarle con le norme emanate in attuazione della delega contenuta nello stesso articolo e assicurare unifor-

mità di procedure esecutive ispirate a criteri di semplicità e funzionalità.

Nell'esercizio della delega saranno inoltre emanate norme in favore del personale delle esattorie garantendo la prosecuzione dell'attività lavorativa e agevolando l'esodo volontario; in particolare saranno previsti:

a) la successione dei concessionari nei rapporti di lavoro subordinato del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e ricevitorie provinciali, nonchè presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, e risultava iscritto al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e che alla data del conferimento della concessione non ha compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non ha conseguito diritto a pensione; al detto personale saranno in ogni caso garantite la posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita e la prestazione dell'attività lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia dell'esattoria di appartenenza. Le garanzie summenzionate si applicano anche nei confronti del personale esattoriale ausiliario o con mansioni impiegate assunto anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento, nei confronti dei lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1983, purchè in sostituzione di altri cessati dal servizio, e nei confronti del personale che, pur avendo raggiunto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;

b) l'assunzione, da parte dei concessionari, dei titolari di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dell'erede succeduto nella gestio-

ne, che ne facciano richiesta, a condizione che alla data del conferimento della concessione non abbiano compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non abbiano conseguito il diritto alla pensione di anzianità, semprechè nell'anno 1983 non siano stati percepiti aggi complessivamente superiori a cinquanta milioni di lire;

c) il riconoscimento, al personale che non intenda avvalersi delle norme emanate in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), di un'anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio effettivo prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto a pensione, con divieto di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni.

Saranno infine emanate norme per estendere l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione e per l'opportuno coordinamento delle disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Il Governo della Repubblica è delegato altresì ad emanare norme in favore del personale garantendo la prosecuzione dell'attività lavorativa e agevolando l'esodo volontario.

In particolare saranno previsti:

a) la successione dei nuovi esattori nei rapporti di lavoro subordinato del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e ricevitorie provinciali, nonchè presso le sedi o direzioni centrali delle stesse e risultava iscritto al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni e che alla data del conferimento dell'esattoria non ha compiuto il cinquantesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne

o per gli uomini, ovvero non ha conseguito diritto a pensione; al detto personale saranno in ogni caso garantite la posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita e la prestazione dell'attività lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia dell'esattoria di appartenenza. Le garanzie summenzionate si applicano anche nei confronti del personale assunto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento, nei confronti dei lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1983 purchè in sostituzione di altri cessati dal servizio e nei confronti del personale che, pur avendo raggiunto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età rispettivamente per le donne o per gli uomini, abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro a sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

b) l'assunzione da parte dei nuovi esattori dei titolari di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dell'erede succeduto nella gestione, che ne facciano richiesta, a condizione che alla data del conferimento dell'esattoria non abbiano compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non abbiano conseguito il diritto alla pensione di anzianità, semprechè nell'anno 1983 non siano stati percepiti aggi complessivamente superiori a cinquanta milioni di lire;

c) il riconoscimento al personale che non intenda avvalersi delle norme emanate in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) di una anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio effettivo prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto a pensione, con divieto di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni».

2.1 GIURA LONGO, VITALE, BONAZZI,
POLLASTRELLI, SEGA, CANNATA,
POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* GIURA LONGO. Signor Presidente, con questo emendamento e con l'articolo aggiuntivo che esamineremo di qui a poco, proponiamo di suddividere in due articoli la materia che il Governo ha voluto concentrare in un solo articolo. L'emendamento 2.1 riguarda le questioni relative al personale, mentre l'emendamento 2.0.1 riguarda altre questioni che devono essere affrontate con la riforma: in modo particolare quella relativa alla soppressione del consorzio nazionale tra gli esattori che non avrebbe ragione di esistere così come è attualmente organizzato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TRIGLIA, *relatore*. Il parere è contrario.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

A seguito dell'approvazione dell'articolo 2 dichiarato precluso il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare:

a) le disposizioni necessarie per garantire la pronta definizione dei rapporti di credito e debito fra lo Stato o altro ente impositore e gli esattori che cessano definitivamente dalla carica (il 31 dicembre 1987). La liquidazione delle quote inesigibili potrà essere fatta anche con l'assegnazione di speciali titoli di debito pubblico;

b) le disposizioni occorrenti per procedere alla soppressione del Consorzio nazionale tra gli esattori costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141;

c) le disposizioni occorrenti per facilitare la formazione di società esattoriali fra esattori già in carica nella stessa circoscrizione e in generale per assicurare in ogni circoscrizione la continuità del servizio».

2.0.1 GIURA LONGO, VITALE, BONAZZI, POLLASTRELLI, SEGA, CANNATA, POLLINI

Passiamo all'esame dell'articolo 3:'

Art. 3.

Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

... Il provvedimento dell'ufficio che accerta il reddito, accerta o liquida l'imposta, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi sia finanziarie sia non finanziarie è titolo esecutivo e deve contenere l'ingiunzione di pagamento.

Il titolo esecutivo contenente l'ingiunzione di pagamento è consegnato all'esattore; que-

sti lo notifica al debitore unitamente alla cartella di pagamento.

Il debitore può proporre opposizione contro l'ingiunzione nel termine di venti giorni dalla notificazione. La opposizione si propone davanti al giudice competente per valore a norma del codice di procedura civile. È competente per territorio il giudice del domicilio del debitore. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni del codice di procedura civile anche per le spese.

L'opposizione si propone nei confronti dell'Intendente di finanza se si tratta del provvedimento di un ufficio finanziario. In ogni altro caso si propone nei confronti dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

L'opposizione non ha effetto sospensivo. La sospensione può essere disposta dal giudice dell'opposizione con decreto motivato, valutate le ragioni delle parti, purchè concorrano gravi motivi».

3.0.1 GIURA LONGO, VITALE, BONAZZI,
POLLASTRELLI, SEGA, CANNATA,
POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* GIURA LONGO. L'emendamento 3.0.1 intende introdurre una procedura più rapida che agevoli il recupero delle somme dovute dai contribuenti e accertate dall'amministrazione finanziaria. Questa è una delle piaghe dell'attuale sistema esattoriale che ha creato il mare delle quote inesigibili, cioè di quelle somme dovute dai contribuenti al fisco, soprattutto a seguito di accertamento, ma che il fisco non recupera mai o quasi mai, proprio per il lungo tempo che intercorre tra il momento dell'accertamento e quello della riscossione.

Certo qui entra in gioco il giudizio sul funzionamento dell'amministrazione finanziaria e su certi settori particolari di essa, come quelli relativi alle commissioni tributarie. Riteniamo, in questo modo, di accorciare questi tempi, cosicchè, subito dopo l'accertamento, si emette un titolo esecutivo contenente l'ingiunzione di pagamento, direttamente consegnato all'esattore. Questi notifica al debitore la sua inadempienza unita-

mente alla cartella di pagamento, ferma restando la facoltà del debitore di opporsi, davanti al giudice competente, a questa ingiunzione.

In questo modo riteniamo che, effettivamente, l'amministrazione finanziaria venga fornita di uno strumento che possa accelerare di molto l'iter attualmente assai farraginoso e praticamente non funzionante del recupero delle somme accertate, aggirando questo blocco dell'attività amministrativa tra il momento dell'accertamento e quello della riscossione. Riteniamo che una norma di questo genere sia in qualche modo risolutrice delle attuali inefficienze.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TRIGLIA, *relatore*. A me pare, signor Presidente, che le osservazioni del collega Giura Longo siano abbastanza sensate e quindi, nel merito, mi rimetto al Governo.

Intendo fare, però, un'osservazione di metodo: qui siamo davanti ad una legge quadro che prevede un'ampia delega al Governo — anche troppo ampia secondo il mio parere — mentre questa è una norma puntuale. Quindi, il merito ed il contenuto dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori, andrebbe più correttamente raccolto nel testo del decreto del Presidente della Repubblica attuativo della riforma. Comunque, mi rimetto al parere del rappresentante del Governo.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, le esigenze presentate dal senatore Giura Longo a sostegno del suo emendamento, sono degne di ogni considerazione. Tuttavia, in aggiunta alla osservazione testè fatta dal relatore circa la natura della disposizione proposta — che è una disposizione precisa e non un criterio di una legge di delega qual è quella che stiamo approvando — devo sottolineare che di fatto in questo caso si propone la riforma del testo unico n. 639 del 1910, concernente la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e che è usato per la

riscossione di tutti i tributi che non vengono riscossi mediante ruoli. Questa riforma comporta una serie di problemi non specificatamente tributari ma che attengono al contenzioso, alla competenza del giudice e all'ordinamento giudiziario. Pertanto è una materia sulla quale, pur riconoscendo la fondatezza dell'esigenza rilevata, occorre riflettere affinché sia coordinata tecnicamente con i principi e le norme dell'ordinamento giudiziario. Quindi, inviterei i presentatori a ritirare l'emendamento 3.0.1 in quanto il Governo riconosce il fondamento del problema sollevato, ma ritiene che debba riflettersi meglio sulla organizzazione tecnica di una disposizione di questo tipo.

PRESIDENTE. Senatore Giura Longo, dopo aver ascoltato l'invito che le ha rivolto l'onorevole Sottosegretario e le giustificazioni a fondamento di tale invito, ritiene di aderire ad esso o insiste per la votazione dell'emendamento?

* **GIURA LONGO.** Signor Presidente, aderisco all'invito, naturalmente con l'impegno di poter riprendere in esame questa materia possibilmente in tempi non biblici.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.1 è pertanto ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

Anche al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della distribuzione territoriale delle circoscrizioni secondo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, in sede di prima applicazione della riforma le delimitazioni territoriali delle concessioni saranno improntate a criteri obiettivi di efficienza, economicità e funzionalità adeguati alle caratteristiche socio-economiche di ciascuna provincia tenendo conto delle indicazioni che saranno previste nei decreti delegati relativamente al numero minimo, non inferiore a 20.000, di abitanti da servire, al numero minimo di operazioni da svolgere ed all'ammontare globale minimo dei tributi da riscuotere fermo restando che il nu-

mero complessivo delle concessioni su scala nazionale non potrà essere superiore a 400.

In tale primo periodo, di durata non inferiore a cinque anni, le concessioni saranno preferibilmente conferite a quelle aziende che, nel rispondere ai requisiti di cui al numero 5 dell'articolo 1, hanno gestito, in proprio anche sotto diversa forma societaria ovvero attraverso i propri soci, nell'ambito territoriale determinato ai sensi del precedente comma, il servizio esattoriale con impegno ed efficienza.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.1 GIURA LONGO, VITALE, BONAZZI,
POLLASTRELLI, SEGA, CANNATA,
POLLINI

Sopprimere l'articolo.

4.2 IL GOVERNO

Sostituire la cifra: «20.000» con la seguente: «35.000», e la cifra: «400» con la seguente: «350».

4.3 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* **GIURA LONGO.** Signor Presidente, non ritengo che questo emendamento abbia bisogno di una illustrazione articolata: con esso il mio Gruppo chiede la soppressione dell'articolo 4 che è stato aggiunto in Commissione su proposta dell'onorevole relatore e che, secondo il nostro parere, introduce un ulteriore elemento di indebolimento dell'azione della riforma in quanto prevede ancora la continuazione dell'attuale sistema sia pure con un numero ridotto di esattorie. Tale riduzione può essere tranquillamente superata, come ci è stato detto, da forme di associa-

zione delle attuali esattorie esistenti e quindi, in questo modo, verrebbe a vanificarsi l'efficacia medesima della riforma anche per un periodo limitato a cinque anni. Tutti quanti sappiamo come gli impegni temporali di questo genere vengano spesso scavalcati dal Governo ed il ritardo con il quale stiamo discutendo tale riforma ne è una prova abbastanza evidente. Per questi motivi riteniamo che sia opportuno sopprimere questo articolo ed abbiamo apprezzato anche la volontà del Governo che ha presentato un emendamento analogo.

TRIGLIA, *relatore*. Signor Presidente, in un consenso pressochè generale al provvedimento del Governo, il relatore aveva ritenuto che l'«allunaggio» della riforma doveva essere morbido, e devo aggiungere che questo non era solo il pensiero del relatore. Anche il collega senatore Giura Longo, negli emendamenti da lui presentati che si configurano come un disegno di legge perchè ne hanno l'organicità, aveva previsto un periodo transitorio come prima fase di attuazione della sua riforma, di durata non inferiore a cinque anni con affidamento in concessione amministrativa del servizio di riscossione; quindi in deroga ai principi di attuazione della sua riforma. Credo che questo periodo sia essenziale. Vi sono in azione circa 1.200 esattorie con 887 esattori in attività: è un numero certamente molto alto ed io ho convenuto fin dall'inizio con l'opinione del ministro Visentini che solo un numero più ristretto, quello tendenziale di una per provincia, potrebbe esercitare questo nuovo ruolo che non è più soltanto quello dell'esazione, ma di gestione di una concessione amministrativa assai più complessa. Devo però dire che l'esperienza siciliana, oltre che la prudenza in modificazioni così radicali, suggerisce a me, come ha fatto il senatore Giura Longo nel suo caso, di prevedere un periodo transitorio.

Io avevo previsto un periodo caratterizzato da una forte riduzione di esercizi, nel senso che, prevedendo il limite dei 20.000 abitanti, le esattorie scenderebbero da 1.200 a 408, mentre gli esattori scenderebbero da 887 a circa 259. Devo dire che resto dell'idea che occorra un periodo transitorio e non sono

quindi favorevole all'opinione espressa dal Governo contenuta nel suo emendamento. Mi corre però l'obbligo di dire che sono stato pregato di presentare un emendamento più restrittivo di quello approvato dalla Commissione, nel senso che il numero minimo degli abitanti dovrebbe salire da 20.000 a 35.000. Ciò ridurrebbe il numero delle esattorie a 270 e il numero dei titolari a 173. Anche qui, per correttezza, devo dire che su queste cifre possono esserci variazioni dell'entità del 10 per cento per la sovrapposizione degli stessi esattori su territori diversi.

Il Governo propone ora la soppressione dell'articolo, ma in Commissione aveva presentato un emendamento tendente a prevedere un regime transitorio. Devo dire che solo dopo che in Commissione la vicenda si era conclusa ho colto una malizia — se il Sottosegretario me lo consente — nell'emendamento presentato dal Governo. Il Governo infatti presupponeva un regime transitorio in cui il numero dei contribuenti per le nuove concessioni fosse non inferiore a 50.000 unità, dove però questa cifra si riferiva non agli abitanti, ma ai contribuenti residenti. Poichè i contribuenti in Italia non coincidono con gli abitanti (nel 1983 erano solo 21.969.000), ma sono solo il 40 per cento della popolazione, raffrontando i contribuenti agli abitanti si otteneva un numero minimo di 120.000 abitanti, il che avrebbe ridotto il numero dei titolari di esattoria ad 84, un numero inferiore addirittura alle province. Allora non la colsi — il che dimostra che occorre leggere sempre ripetute volte le proposte che si fanno — ma mi è sembrato che ci fosse, in tale emendamento, una piccola malizia per voler attuare bruscamente come periodo transitorio ciò che in realtà si configurava come definitivo. Credo quindi che, in fondo, il Governo non sia, in contraddizione con se stesso, ma non voglio esserlo io: non sono pentito per le cifre che avevo proposto, ma *ubi maior* — cioè un consenso di maggioranza — *minor* — il relatore — *cessat*.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'opinione del Governo circa il proprio emendamento è che esso si illustra da sè. La proposta di soppressione deriva dal

fatto che il testo dell'articolo 4 costituisce, sia pure transitoriamente, un'interpretazione assai estensiva del principio della norma che dovrebbe delimitare le circoscrizioni provinciali.

Il Governo quindi è per il mantenimento del proprio emendamento; ove però esso dovesse essere respinto, si riserva di esprimere successivamente il parere sull'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori, identico all'emendamento 4.2, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.3.

LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

Gli importi minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate a norma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, sono elevati rispettivamente a lire tremiladuecento e a lire centomila.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 3, la misura delle predette commissioni sarà stabilita con i criteri e le modalità previsti per la determinazione

della commissione di cui all'articolo 1, numero 6, lettera g), punto I.

La misura della penale prevista dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dal quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è ridotta allo 0,50 per cento se il mancato versamento è dovuto ad errori materiali.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. ...

Al secondo comma dell'articolo 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 26, commi terzo e quinto, e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte degli enti degli organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720"».

5.0.1 GIURA LONGO, VITALE, BONAZZI,
POLLASTRELLI, SEGA, CANNATA,
POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* GIURA LONGO. Prendo brevemente la parola per chiarire che questo emendamento riguarda gli enti per i quali è obbligatorio il regime della tesoreria unica. A noi è parso logico, in un sistema come questo non ancora pubblico, sottrarre tali enti, che poi sono territoriali, al passaggio per le esattorie per quanto riguarda i loro obblighi fiscali. Tanto più che la presenza di uno strumento come la tesoreria unica potrebbe anche semplificare le operazioni di versamento delle somme da questi enti dovute al fisco. Non riteniamo

che sia opportuno e giusto che questo loro rapporto con l'amministrazione finanziaria, che può essere in questo modo più diretto, debba essere per forza di cose incanalato attraverso il nuovo strumento esattoriale che, ripeto, resta sempre uno strumento diverso dall'amministrazione dello Stato.

Non ci è sembrato neppure politicamente opportuno che enti come le amministrazioni comunali debbano avere rapporti di questa natura per la riscossione delle imposte da loro dovute con soggetti che non hanno la pienezza dello strumento pubblico e statale.

Per queste ragioni abbiamo proposto l'emendamento in esame che ci sembra di grande rilievo democratico.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TRIGLIA, relatore. Esprimo parere contrario.

LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Giura Longo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi, in ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, utilizzando lo specifico accantonamento: « Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi »

Il Ministro del tesoro è autorizzato a

provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Intervento straordinario a favore delle zone colpite dal sisma del 1962 (Ariano Irpino) mediante il rifinanziamento della legge 5 ottobre 1962, n. 1431» (1189), d'iniziativa del senatore Franza

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Intervento straordinario a favore delle zone colpite dal sisma del 1962 (Ariano Irpino) mediante il rifinanziamento della legge 5 ottobre 1962, n. 1431», d'iniziativa del senatore Franza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gioino. Ne ha facoltà.

* **GIOINO.** Signor Presidente, ritengo che questo provvedimento sia un atto riparatore nei confronti di una città, colpita da una calamità grave quasi 24 anni fa, che ha visto interrotto il suo processo di sviluppo, già lento per altre ragioni di natura storica per scelte di politica economica generale, e ha visto venir meno, con il passare degli anni, il suo ruolo guida, economico e culturale, all'interno di un'importante area nel Mezzogiorno poichè i vari Governi non hanno assicurato gli adeguati mezzi finanziari per la sua ricostruzione e per il suo ammodernamento.

Queste ragioni sono alla base del nostro atteggiamento favorevole che avrebbe ottenuto un'adesione anche più convinta se, come avevamo proposto in Commissione durante le discussioni, avessimo ragionato sulle complessive necessità dell'intera area e se avessimo potuto già in questa sede dare un contributo per la risoluzione di problemi gravi in cui si dibattono comunità della stessa zona.

Mi permetto di ricordare che in queste realtà si sono intrecciati e incancreniti problemi che riguardano tre terremoti, il primo dei quali risale al 1930. Le ferite di questo periodo e di questa sciagura furono aggravate dal colpo del 1962, per non dire da quello del 1980. Esistono oggi comuni, come Aquilonia, Lacedonia, Villanova, Scampitella, dove sono presenti testimonianze vergognose di come lo Stato si atteggia nei confronti di queste popolazioni; esistono comuni come Monte Calvo, Valle Saccarda, dove la gente aspetta ancora il ristoro per i danni subiti nel 1962.

Prendiamo atto dell'impegno del Governo di voler esaminare la materia nelle sue diverse articolazioni territoriali; intanto non staremo ad aspettare e a tal fine possiamo già annunciare la presentazione di un disegno di legge nelle prossime settimane in questo ramo del Parlamento. Ci auguriamo che questo disegno di legge possa avere un *iter* spedito e una conclusione rapida e positiva già nel corso di quest'anno.

Ci rendiamo conto di porre questioni abbastanza limitate ma vogliamo insistere su queste necessità poichè credo che queste realtà debbano trovare un loro momento di interesse da parte delle forze politiche e da parte del Parlamento. Quindi con la consapevolezza che il nostro non sarà un gesto di semplice solidarietà ma un dovere nei confronti di cittadini sottoposti ad attese lunghissime e a sacrifici inauditi, esprimiamo il nostro voto favorevole sul disegno di legge n. 1189.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ORCIARI, relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Mi rimetto anch'io alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

Per interventi riguardanti il completamento dell'opera di ricostruzione e di risanamento del rione Valle del comune di Ariano Irpino è autorizzata la complessiva spesa di lire 20 miliardi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

I fondi di cui all'articolo 1 saranno assegnati alla Regione Campania, che stabilirà con propria legge le modalità di assegnazione del contributo di ricostruzione, il fabbisogno per le opere infrastrutturali, nonché i criteri per la rielaborazione degli strumenti urbanistici con la sola deroga dall'osservanza della distanza prevista dal punto C.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 giugno 1984.

La legge regionale dovrà inoltre prevedere poteri sostitutori del Comune, facendo ricorso non all'espropriazione ma al solo istituto dell'occupazione temporanea e di urgenza, nel caso di inerzia del consorzio dei proprietari delle aree ricadenti nel comparto, e della Regione stessa, nel caso di inerzia del Comune.

L'approvazione degli strumenti urbanistici e dei progetti relativi costituisce dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

«I fondi di cui all'articolo 1 saranno assegnati al Comune di Ariano Irpino il quale, con deliberazione del Consiglio comunale, stabilirà le modalità di assegnazione del contributo di ricostruzione, il fabbisogno per le opere infrastrutturali, nonché i criteri per la rielaborazione degli strumenti urbanistici con la sola deroga dall'osservanza della distanza prevista dal punto C.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 giugno 1984.

Il Comune di Ariano Irpino potrà esercitare poteri sostitutori facendo ricorso non all'espropriazione ma al solo istituto dell'occupazione temporanea e di urgenza, nel caso di inerzia del consorzio dei proprietari delle aree ricadenti nel comparto».

2.1 TANGA, RIGGIO, DEGOLA, RUFFINO, COLOMBO Vittorino (V), SCARDACCIONE, GUSSO, FERRARA Nicola

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* TANGA. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 intende permettere un'accelerazione dei tempi di intervento dello Stato, un intervento riparatore dopo tanti anni.

Insieme ad alcuni colleghi ho inteso modificare l'articolo 2, destinando i fondi di cui all'articolo 1, invece che alla regione Campania, al comune di Ariano Irpino, un comune già attrezzato tecnicamente e che a suo tempo è stato artefice di vari interventi diretti. Pertanto la prima parte dell'articolo 2 è modificata nel modo seguente: «I fondi di cui all'articolo 1 saranno assegnati al comune di Ariano Irpino il quale, con deliberazione del consiglio comunale, stabilirà le modalità...».

Per quanto riguarda il secondo comma dello stesso articolo 2, invece che la legge regionale, sarà il comune di Ariano Irpino ad esercitare i poteri sostitutori. Mi auguro che in questo modo possiamo anticipare i tempi

di intervento, anche perchè il consorzio degli utenti, d'accordo con il comune e con la regione, a suo tempo ebbe gli strumenti urbanistici approvati.

Ci troviamo in una seconda fase di intervento perchè una prima fase, in minima parte, è già stata realizzata. Spero pertanto in questo modo di poter dare un contributo al collega Franza, presentatore di questo disegno di legge, per arrivare ad un rapido intervento dello Stato.

Vorrei precisare inoltre al senatore Franza che avrei gradito compiere tale passo insieme al senatore Gioino che ha parlato poco fa. Ciò non è stato possibile, ma mi auguro che anche l'altro ramo del Parlamento approvi rapidamente il provvedimento. Non possiamo stare a guardare, nè il mio è un atteggiamento contro la regione: si tratta di una posizione a favore del comune di Ariano e dei terremotati, i cui problemi mi auguro possano essere risolti al più presto.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, avevamo previsto l'assegnazione dei fondi alla regione Campania perchè, in virtù delle leggi del tempo, tutti i fondi relativi al sisma del 1962 erano passati attraverso la regione. Ciò è quanto ci ha determinato nel nostro avviso. Condivido tuttavia pienamente la soluzione prospettata dal senatore Tanga che snellisce enormemente la procedura e, quindi, migliora il testo. Pertanto, sollevato dalla preoccupazione che la novella prospettata potrebbe turbare l'assetto legislativo generale, manifesto la mia adesione all'emendamento presentato dal senatore Tanga e da altri senatori, che naturalmente voterò.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ORCIARI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento del senatore Tanga e più precisamente la prima parte, la legislazione sugli eventi sismici verificatisi

nel 1962 ha sempre fatto passare i finanziamenti attraverso la regione. In questo caso invece questi fondi dovrebbero confluire al comune di Ariano Irpino il quale li gestirebbe direttamente. Non credo che ciò sia in contrasto con la legge, per cui ritengo che la cosa sia fattibile. Conseguentemente il parere del relatore è favorevole.

Qualche dubbio sussiste sulla seconda parte dell'emendamento, laddove si dice: «Il comune di Ariano Irpino potrà esercitare poteri sostitutori facendo ricorso non all'espropriazione...», perchè normalmente questi poteri sostitutori sono esercitati dall'autorità prefettizia. Quindi si tratta di un potere eccessivamente vasto che andiamo a concedere al comune di Ariano Irpino.

Pertanto esprimo parere contrario sulla seconda parte dell'emendamento e favorevole alla prima parte.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, sono d'accordo con quanto ha detto il relatore soprattutto per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento. Pregherei il proponente di riflettere sul rischio insito nel conferimento del potere di occupazione temporanea e d'urgenza a una autorità locale e non al prefetto, essendo questo potere di compressione di diritti soggettivi reali tipico dello Stato. Potrebbe ravvisarsi quindi anche un profilo di incostituzionalità nel deferire l'esercizio di un siffatto potere all'autorità locale che potrebbe esercitarlo solo in quanto ufficiale di Governo. Si andrebbe quindi ad estendere questa figura col rischio che, anzichè fare presto, così come ci si ripromette con la disposizione in esame, si finisca, a causa delle contestazioni che potrebbero nascere sull'esercizio del potere di occupazione da parte del sindaco, per rallentare l'intervento.

Sono invece d'accordo sulla disposizione di cui alla prima parte dell'emendamento, cioè sullo spostamento del potere di utilizzazione dei fondi dalla regione al comune. Non è certo di ostacolo il mantenimento del potere di occupazione d'urgenza in capo al prefetto, perchè ciò è conforme all'ordinamento, ma come il mezzo più idoneo al fine che i proponenti desiderano perseguire.

PRESIDENTE. Senatore Tanga, dopo aver ascoltato le riserve espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo per quanto riguarda il secondo comma del suo emendamento, intende mantenerlo oppure ritira questo secondo comma?

TANGA. Mantengo anche il secondo comma perchè il consorzio che già ha fatto questa operazione non ha bisogno di alcun intervento nè del comune nè del prefetto nè della regione. È un fatto esemplificativo.

PRESIDENTE. Il relatore, atteso il parere espresso sull'emendamento in esame, ritiene di dover chiedere la votazione per parti separate?

ORCIARI, *relatore*. Ho espresso parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento e contraria alla seconda parte per i motivi adottati in maniera molto succinta e dal Governo in maniera molto più estesa. Chiedo che si proceda alla votazione dell'emendamento per parti separate.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta del relatore è accolta. Si procederà quindi alla votazione del primo comma dell'emendamento 2.1 e successivamente alla votazione del secondo comma.

Metto pertanto ai voti il primo comma dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Tanga e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione del secondo comma dell'emendamento 2.1.

TANGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANGA. Dichiaro il voto favorevole anche alla seconda parte dell'emendamento presentato, ribadendo che in parte la ricostruzione è cominciata. Pertanto, onorevole Sottosegretario e collega relatore, ho l'impressione che rimettere nel circuito la regione Campania

non costituirà un regalo nè per i terremotati nè per il comune di Ariano Irpino.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Tanga e da altri senatori.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, l'approvazione della sola prima parte dell'emendamento 2.1 solleva problemi di coordinamento con il secondo comma dell'articolo 2, in particolare con riferimento alla parola «inoltre» che ad avviso della Presidenza non ha più ragione di esistere. Vorrei pregare il relatore di proporre una soluzione al riguardo e sospendo pertanto brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 19,10)

Avverto che da parte del relatore è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«Nel caso di inerzia del consorzio dei proprietari delle aree ricadenti nel comparto o nel comune, il prefetto dispone con decreto, su istanza del presidente della giunta regionale, la occupazione, in via temporanea ed urgente, dei suoli necessari alla costruzione degli alloggi».

2.2

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

ORCIARI, *relatore*. Signor Presidente, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, debbo esprimere la mia perplessità — anche se i colleghi hanno riflettuto su tale aspetto — in quanto mi sembra che in questo modo il Presidente della giunta regionale venga subordinato alla autorità prefettizia che oltretutto non ha neanche la valenza del Commissario di Governo. Ritengo che ciò sconvolge tutta una serie di processi di emancipazione delle autonomie rispetto all'autorità governativa cui nulla si vuol negare, ma che dovrebbe quanto meno riferirsi al Commissario di Governo, al rappresentante di Governo in sede regionale, non al prefetto su istanza del Presidente della giunta.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Normalmente è così.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1683**

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. A nome della 1^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1683, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, recante interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Garibaldi si intende accolta.

Per lo svolgimento di una interrogazione

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCETTA. Signor Presidente, intervengo brevemente per sollecitare, a norma di Regolamento, lo svolgimento di un'interrogazione rivolta al Ministro dell'interno il 18 dicembre 1985, n. 3-01147. Tale sollecitazione nasce anche dal fatto che leggo oggi sul quotidiano «La Sicilia» che il SIULP di Caltanissetta si è riunito venerdì 18 febbraio ed ha emesso un documento nel quale continua a denunciare la grave situazione esistente in quella questura e, alla fine, denuncia quanto segue: «In situazioni del genere non ci si può stranizzare se notissimi boss mafiosi, imputati nel maxiprocesso di Palermo, latitanti, circolano liberamente tra onesti cittadini. Ciò può accadere comodamente e impunemente anche nel territorio di Caltanissetta». Tale denuncia dice chiaramente a noi tutti come sia urgente trattare questa interrogazione.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, la Presidenza si farà carico di sollecitare il Governo per la risposta a questa interrogazione.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

PRESIDENTE. Il senatore Baiardi ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00430 dei senatori Margheri ed altri.

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

PRESIDENTE. L'interrogazione 3-01006 dei senatori Costa ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 5^a Commissione permanente, sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

CAROLLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.*— Premesso che a cominciare dalla seconda metà del 1985 e a seguito della diminuzione del valore di cambio del dollaro e del prezzo internazionale del petrolio è aumentata considerevolmente la liquidità monetaria interna nel nostro paese;

considerato:

che questo maggior volume di liquidità interna ha indotto banche, imprese industriali, società finanziarie ad utilizzarne la disponibilità per speculazioni contro la lira nell'ambito delle monete dello SME, così come in precedenza la stessa speculazione era stata praticata a danno del rapporto lira-dollaro;

che a seguito della svalutazione del dollaro sono rientrati rilevanti volumi monetari dall'estero in Italia e tuttavia il sistema bancario ha elargito crediti aggiuntivi per un ammontare di circa il 40 per cento alle imprese, che li hanno finalizzati non agli investimenti ma alla speculazione monetaria, nella prospettiva di un danno al valore di cambio della lira rispetto principalmente al marco;

che operazioni ricorrenti di questo tipo speculativo e negativo sulle liquidità disponibili non possono essere fatte senza la corresponsabilità acquiescente degli istituti bancari, i cui crediti alle imprese sono infatti aumentati nonostante siano cresciuti i profitti e i mezzi propri delle imprese stesse;

che questa finalità speculativa dell'uso delle liquidità interne disponibili ha contribuito a ridurre il rapporto economico e commerciale con i paesi del Terzo mondo, provocando un danno aggiuntivo alla produzione e alla espansione delle strutture industriali italiane nel quadro del raccordo operativo con i paesi in via di sviluppo e pregiudicando ad un tempo la solidità degli stessi legami politici,

l'interpellante chiede di sapere dal Governo:

1) se non ritenga doveroso svolgere una indagine sul ruolo negativamente svolto dalle banche pubbliche e private, sulla natura e l'uso dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sull'attività degli enti economici e società finanziarie il cui scopo non potrebbe essere estraneo all'interesse del paese fino al punto di sacrificarlo al guadagno da capitale speculativo;

2) se non ritenga utile impiegare la maggiore liquidità interna per fornire nuovi crediti ai paesi stranieri bisognosi, incentivando anche in questo modo la domanda esterna e la solidarietà internazionale fra l'Italia e i paesi in via di sviluppo i cui cicli di crescita sono da ritenersi positivi anche per i paesi economicamente già evoluti;

3) se infine non ritenga che l'azione di controllo indubbiamente puntuale e positiva della Banca d'Italia non debba essere lasciata sola nella presunzione sbagliata che il governo monetaristico possa essere sufficiente a curare gli effetti negativi degli squilibri economici e nello stesso tempo possa eliminarne le cause.

(2-00432)

CASCIA, DE TOFFOL, VECCHI, SEGA, MORANDI, FANTI, STEFANI, MIANA, GUARASCIO, CARMENO, CALICE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che i risultati del negoziato di Bruxelles del dicembre scorso per il rinnovo del regio-

lamento zucchero segnano per l'Italia un insuccesso in quanto si è rinunciato ad elevare la quota A e ad eliminare la quota B, accettando addirittura una nuova tassa, in cambio dell'autorizzazione a riconoscere agli industriali italiani un aiuto integrativo nazionale di 59 lire il chilogrammo di zucchero, col risultato che sul nostro settore graveranno oneri per circa 100 miliardi rivolti a finanziare i paesi che producono eccedenze, mentre sul bilancio dello Stato italiano graveranno oneri per circa 300 miliardi;

che il processo di risanamento e ristrutturazione dell'industria saccarifera previsto dal piano bieticolo-saccarifero, approvato il 7 marzo 1984, non ha ancora avuto concreta attuazione e che tale situazione sta rafforzando la posizione dell'Eridania a livello nazionale e internazionale;

che il CIPE ha approvato recentemente il piano specifico di intervento per il risanamento del Gruppo saccarifero veneto, proposto dal Ministro dell'agricoltura, che prevede la cessione di 9 impianti del suddetto gruppo e la chiusura di quelli di Crevalcore, Mirandola e Porto Tolle;

che la cessione avverrà a favore della costituenda ISI-Agroindustria s.p.a. e che il costo per l'acquisto e gli investimenti sarà pari a 309 miliardi di cui 206 sopportati dalla società pubblica RIBS;

che la chiusura di 3 stabilimenti del Gruppo saccarifero veneto, attuata prima del potenziamento dei restanti 6, della decisione sugli stabilimenti dell'Eridania e delle decisioni sulle iniziative imprenditoriali di riconversione o di sostituzione delle fabbriche da chiudere, è inaccettabile non solo per la penalizzazione economica e sociale di varie località del paese, ma anche perchè verrebbe ridimensionata la quota produttiva del Gruppo saccarifero veneto a favore della stessa Eridania col conseguente ridimensionamento anche dell'intervento dei produttori agricoli nell'industria di trasformazione, verrebbe accresciuta la subordinazione all'industria dei bieticoltori di diverse aree del paese, si renderebbe incerta la futura prospettiva della stessa ISI-Agroindustria s.p.a., si contraddirebbero gli obiettivi del piano bieticolo-saccarifero nazionale;

che sono urgenti le decisioni relative alla

cessione e alla ristrutturazione degli zuccherifici del gruppo Maraldi, alla entrata di un polo cooperativo autogestito nell'industria saccarifera, alla costituzione di una unica società meridionale al fine di assicurare il risanamento e lo sviluppo dell'intero settore, gli interpellanti chiedono di conoscere gli orientamenti e le decisioni del Governo.

(2-00433)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

COSTA, D'AGOSTINI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e al problema dello smaltimento dei rifiuti speciali in esso previsti:

che all'articolo 2 vengono specificati quali sono i rifiuti speciali e viene anche prescritto che gli stessi possono essere distrutti anche presso i centri di produzione con propri impianti di incenerimento debitamente autorizzati dalla regione in base all'articolo 3, quarto comma;

che successivamente il comitato interministeriale, previsto dall'articolo 5, ha emanato, in data 13 settembre 1984, una disposizione nella quale, al punto 1.1.3, viene precisato che la distruzione *in loco* con propri impianti può essere autorizzata solo per particolari esigenze, per cui molte regioni hanno negato l'autorizzazione al funzionamento degli inceneritori già esistenti presso istituzioni ospedaliere pubbliche e private oltre che presso alcune industrie;

che con tale decisione, in certo qual modo in contrasto con lo spirito del decreto, non sussistendo nel paese idonea organizzazione pubblica per la distruzione dei rifiuti speciali, si è venuta a creare una grave situazione, più accentuata nel Centro-Sud, ove esistono pochissimi impianti idonei allo smaltimento di tali rifiuti;

che quanti, dopo l'emanazione del decreto, installarono con solerzia impianti di incenerimento idonei sono stati puniti con il

diniego della autorizzazione regionale per cui oggi sono passibili di incorrere nei rigori della legge oppure obbligati a chiudere gli impianti,

gli interroganti chiedono di volersi accertare su quanto sopra scritto e nel contempo desiderano conoscere i provvedimenti che intende adottare avvalendosi dei poteri di indirizzo e coordinamento che gli sono conferiti dal decreto citato in premessa.

(3-01229)

LOTTI Angelo. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che negli ultimi mesi si è verificata una flessione del mercato interno della calzatura dovuta ad una contrazione dei consumi delle famiglie e che malgrado gli attuali livelli di acquisto non sembrano esserci cenni di ripresa della domanda interna (in Italia il consumo *pro capite* di calzature è di 2,6 paia annue, contro le 3,5 dell'Europa e le 5 paia del Nord America) e pertanto le prospettive a breve non sono incoraggianti in quanto il livello del portafoglio ordini per la stagione primavera-estate 1986 evidenzia una contrazione degli ordinativi acquisiti piuttosto generalizzata per tutti i principali paesi di sbocco della produzione italiana;

che il settore della calzatura nel suo insieme occupa circa 300.000 addetti, produce mezzo miliardo di scarpe e ne esporta circa i tre quarti della produzione totale,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se il Governo intenda rivedere l'aliquota IVA sulle calzature, portandola dall'attuale 18 per cento allo stesso livello del 9 per cento fissato per l'aliquota dei prodotti tessili e di abbigliamento. L'Italia è l'unico paese della Comunità in cui l'aliquota IVA sulle calzature differisce (essendo il doppio) da quella sull'abbigliamento. Tale riduzione avrebbe effetti di contenimento sulla dinamica dei prezzi al consumo, rianimerebbe il mercato interno, contribuirebbe all'emersione della base imponibile, sosterrrebbe i livelli occupazionali e tonificherebbe, in generale, l'attività produttiva;

b) se non si ritenga opportuno dare vita ad un gruppo di lavoro misto tra l'associazione dei calzaturieri italiani e il Ministero

delle finanze per esprimere valutazione di congruità sui conti al fine dell'auspicata revisione dell'aliquota IVA. Tale passo significherebbe un segnale in direzione di un moderno, costruttivo e trasparente rapporto tra il mondo della produzione e la pubblica amministrazione.

(3-01230)

GROSSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che sino dal 1979, in occasione di un incidente mortale in un manicomio giudiziario, l'allora sottosegretario Costa dichiarò che «una apposita commissione aveva iniziato un approfondito quanto celere lavoro che era sfociato in uno schema di disegno di legge in grado di offrire la soluzione idonea per l'assistenza psichiatrica giudiziaria nello spirito della riforma penitenziaria e conciliando il portato delle due leggi cardine e cioè la n. 180 concernente la disciplina dell'assistenza psichiatrica e la n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale»;

che nonostane quell'annuncio, quell'impegno e le reiterate denunce fatte in Parlamento e sulla stampa in merito al trattamento dei malati mentali negli ospedali psichiatrici giudiziari nulla è stato fatto mentre aumentano gli episodi di crudeltà e di violenza;

che il 27 febbraio ultimo scorso nell'ospedale giudiziario di Aversa è deceduto Pierino Marenzi, di 45 anni, al quale un altro ricoverato aveva strappato gli occhi durante una lunga quanto incustodita colluttazione;

che tale agghiacciante episodio ha portato alla luce altri due misteriosi decessi avvenuti nei giorni precedenti nello stesso ospedale,

l'interrogante chiede di conoscere;

a quali risultati è giunta la commissione ministeriale per la riforma della normativa degli ospedali psichiatrici giudiziari i cui lavori sarebbero terminati fin dal 1979;

quali sono le risultanze della inchiesta amministrativa promossa dalla direzione generale degli istituti di pena sulle condizioni dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa e sulle eventuali responsabilità nei decessi verificatisi al suo interno nel 1986.

(3-01231)

CROCETTA, VITALE, VALENZA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — (Già 4-01939).

(3-01232)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

BASTIANINI, MALAGODI. — *Al Ministro della sanità.* — Rilevato che l'ospedale di Mondovì è situato in un antico edificio che non è più in grado di sopportare l'organizzazione di un moderno servizio sanitario;

ritenuto che qualsiasi intervento di ristrutturazione dell'immobile non potrà comunque risolvere le insufficienze che derivano da una posizione e da una struttura ormai superata;

constatato che gli ammodernamenti effettuati a costi molto alti hanno risolto solo parzialmente e comunque solo provvisoriamente alcune situazioni indispensabili alla gestione ospedaliera;

accertato che nuove iniziative per ampliamenti non sono possibili nella zona e che sono insufficienti le aree di parcheggio e per viabilità,

gli interroganti chiedono di sapere quale è la sua valutazione sul problema e in particolare sui seguenti punti:

a) se sia opportuno continuare l'attuale politica di spesa nell'esistente nonostante i risultati insoddisfacenti;

b) se non sia preferibile la scelta di un nuovo ospedale sull'area prevista dal piano regolatore generale di Mondovì;

c) se e quando si possono prevedere gli stanziamenti necessari compatibilmente con il piano ospedaliero.

(4-02682)

RIGGIO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Per conoscere:

quale valutazione diano alla denuncia dell'Unione italiana chimici igienisti che ha censito ben 30.000 discariche abusive in vari centri del paese;

se non ritengono che ciò provochi un danno immenso all'ambiente e all'igiene;

se risulta loro che le sole lavorazioni industriali producono 70 milioni di tonnellate annue di rifiuti;

come mai non è stato attuato il catasto dei rifiuti nonostante sia stato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

quali nuove iniziative intendono intraprendere con urgenza per affrontare questa tragica situazione.

(4-02683)

RIGGIO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che le spese per la sanità raggiungono ormai l'iperbolica cifra di circa 40.000 miliardi, non rispondendo ad essa una adeguata assistenza sanitaria ai cittadini bisognosi di cure,

l'interrogante chiede di conoscere:

a quanto ammontano le spese di rappresentanza di tutte le USL, comprensive di locali, telefoni, segreterie, parco macchine;

quante macchine con autista sono assegnate ai dirigenti delle USL e come mai viene concessa l'utilizzazione di tale servizio;

quali sono state le spese per l'arredamento dei locali assegnati ai massimi dirigenti delle USL, nonché per loro utenze telefoniche e telegrafiche;

quali disposizioni il Ministro in indirizzo ha impartito alle USL per una migliore e più parsimoniosa utilizzazione del pubblico denaro e se ha coordinato più dettagliati controlli sulle spese.

L'interrogante ritiene che i cittadini costretti a pagare forti contributi per analisi e medicine non possano certamente assistere allo spreco o a una utilizzazione ingiusta del pubblico denaro, per cui si richiedono maggiore controllo e continui richiami alle spese.

(4-02684)

RIGGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Considerate le ultime dichiarazioni rese al congresso nazionale della CGIL, in materia di occupazione giovanile, che hanno aperto l'animo alla speranza in centinaia e centinaia di migliaia di giovani, giornalmente alla ricerca spasmodica di un posto di lavoro;

constatato che ormai i giovani senza lavoro sono più di due milioni e mezzo;

avvertite le necessità della pubblica amministrazione (in particolare uffici finanziari, poste e telecomunicazioni, beni culturali, agenti di polizia, guardie di finanza), nonché di enti ed istituti che offrono servizi pubblici,

l'interrogante chiede di sapere:

se non ritenga di dare un seguito alle sue promesse portando avanti con la massima tempestività un decreto-legge per l'assunzione immediata di un milione di giovani nella pubblica amministrazione, anche con stipendi provvisori a salario ridotto o salario d'ingresso, disponendo altresì che il personale che va in quiescenza in tutti gli enti pubblici ed istituti bancari va prontamente sostituito con nuove assunzioni;

se non ritenga altresì di potere ricavare altre centinaia di posti di lavoro per i giovani attraverso l'assunzione obbligatoria da parte delle grosse aziende che abbiano attività aperte al pubblico ed altre assunzioni concedendo agevolazioni fiscali ad imprese private che assumano una determinata percentuale di giovani;

cosa in definitiva intenda fare per rispondere alle attese dei giovani senza lavoro;

come intenda dare seguito alle sue dichiarazioni rese al congresso della CGIL;

come e quando intenda affrontare concretamente il problema con la indicazione dei dati e dei tempi di avviamento al lavoro dei giovani inoccupati e disoccupati.

(4-02685)

RIGGIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che da parecchi mesi i prezzi dei prodotti petroliferi hanno avuto una sensibile riduzione e che tutto ciò non ha inciso nelle ancora alte tariffe praticate dall'Alitalia per il trasporto passeggeri e merci (non vi è stata infatti alcuna decurtazione dei prezzi),

l'interrogante chiede di conoscere:

se intenda rivedere urgentemente le tariffe dell'Alitalia per il trasporto di persone e cose nei collegamenti all'interno del paese, considerato anche il continuo incremento di passeggeri e merci trasportati e che la dimi-

nuzione dei prezzi del carburante e del dollaro avvantaggia di molto l'Alitalia in quanto ne diminuisce i costi;

se non ritenga di dovere praticare una sensibile riduzione delle tariffe del trasporto aereo interno, anche al fine di agevolare l'utenza.

(4-02686)

RIGGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e del tesoro.* — Premesso che corre con insistenza voce che nei vari enti pubblici ed istituti bancari, nonchè società a capitale pubblico, è stata instaurata la pratica di assumere i figli dei dipendenti, in servizio o in pensione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali accertamenti intendano avviare presso tutti gli enti pubblici al fine di avere un quadro esauriente della situazione;

quali disposizioni vogliano dare ai dirigenti di tutti gli enti ed istituti pubblici affinché non abbiano luogo tali sistemi che offendono la coscienza civile di tanta altra gente, di tanti altri genitori che non possono lasciare in eredità il posto al figlio disoccupato perchè non fanno parte di un determinato firmamento ove vigono privilegi e si possono lasciare eredità di occupazione e — perchè no? — magari la stessa stanza e la stessa scrivania. Tutto ciò, ove risultasse vero, sarebbe illegale, incostituzionale e antidemocratico e offenderebbe tanti e tanti giovani che sono alla ricerca di un posto di lavoro. Metodi da Medioevo non possono trovare cittadinanza nella nostra Repubblica, che deve rimanere libera e democratica, e l'articolo 1 della Costituzione non può essere limitato ad alcuni ma deve riguardare tutti i cittadini, perchè il diritto al lavoro non può e non deve essere limitativo facendo riferimento alla dinastia occupazionale dell'ente;

quali assicurazioni vogliano dare affinché si crei una trasparenza e si evitino assunzioni dinastiche assurde e incivili, che non possono e non debbono trovare spazio in enti che si reggono con il pubblico denaro, cioè con il contributo di tutti i cittadini.

(4-02687)

GIANOTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se gli risulta che presso la sede INPS di Collegno (Torino) le circa 80.000 pratiche di pensione di cui ha competenza tale sede non sono organizzate in un archivio, sicchè, mancando un qualsivoglia ordine di catalogazione, le difficoltà del lavoro e i ritardi si moltiplicano.

L'interrogante fa presente che tale disordine è tanto più incomprensibile in quanto questa sede ha iniziato la propria attività alla fine del 1984, in nuovi locali, ove la prima preoccupazione della direzione avrebbe dovuto essere la messa in funzione di un archivio moderno ed efficiente.

(4-02688)

FINESTRA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che la legge 25 gennaio 1934, n. 285, istitutiva del parco nazionale del Circeo, all'articolo 1, dispone la tutela e il miglioramento della flora e della fauna, la conservazione delle speciali formazioni geologiche, nonchè la salvaguardia delle bellezze del paesaggio;

che per l'articolo 5, agli effetti dell'articolo 1, nel territorio del parco sono vietate, tra l'altro:

a) la manomissione e alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche;

b) l'esecuzione di tagli boschivi;

che il parco nel 1975 è stato ampliato includendo i laghi di Fogliano, Monaci e Caprolace;

che la zona di detti laghi, compresi quello di Paola e il territorio comunale di Sabaudia (Latina), è tutelata dalla convenzione di Ramsar, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica ed estesa con decreto ministeriale 16 gennaio 1978 ai laghi pontini, considerati come complesso di zone umide di valore internazionale;

preso atto della volontà dell'amministrazione comunale di Sabaudia (giunta monocolore) di realizzare ad ogni costo un maxicampaggio in pieno parco nazionale, impegnando in favore di una società di Milano, la COGECA, 24 ettari di terreno con l'autorizzazione

ad edificare per 40.000 metri cubi di costruzioni per *bungalows* e servizi;

considerato che l'*iter* di stipulazione dell'atto di concessione alla COGECA, mediante apposita convenzione, appare fortemente sospetto e viziato sotto il profilo della legittimità per aver esautorato i poteri del consiglio comunale;

tenuta presente la coraggiosa opposizione del gruppo consiliare del MSI-DN di Sabaudia all'operazione maxicampeggio con l'esposto inoltrato alla procura della Repubblica di Latina, su fondate e provate scorrettezze che investono la diretta responsabilità di alcuni amministratori comunali per illeciti contatti con l'amministratore unico della COGECA, al quale avrebbero assicurato la loro disponibilità in favore della società fin dal 1982,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali provvedimenti intendono prendere a tutela delle bellezze dell'ambiente e del paesaggio, nonché dello sviluppo ordinato del turismo, impedendo però che un malinteso e interessato senso di valorizzazione possa degradare il parco nazionale del Circeo e il territorio di Sabaudia d'incomparabile interesse paesaggistico, culturale e turistico, patrimonio dell'intera nazione;

b) se non ritengono doveroso e opportuno, per ragioni di rigore morale e di trasparenza amministrativa, aprire un'inchiesta sul comportamento e sulle responsabilità della giunta comunale nella gestione dell'equivoca operazione tesa a favorire l'*affaire* della società COGECA.

(4-02689)

POLLASTRELLI, MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, BONAZZI, GIURA LONGO, CANNATA, POLLINI, VITALE, SEGA. — Al Ministro delle finanze. — Premesso:

che l'articolo 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nel modificare l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, così dispone: «Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12, sono imponibili per un rapporto che si determina riducendo il loro ammontare netto di

una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;

che al riguardo il Ministero delle finanze, con circolare n. 2 del 5 febbraio 1986, prot. n. 8/040, ha disposto che debbono essere considerate convenzionali non solo quelle anzianità connesse a pure elargizioni, come gli abbuoni di sette o dieci anni per gli ex combattenti e per l'esodo della dirigenza, ma anche quelle anzianità derivanti da riscatti di periodi di servizio in cui il personale è sottoposto a particolari pericoli o disagi (servizio d'ordine pubblico del personale della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza; servizio degli operai addetti alle polveriere e polverifici; servizio del personale all'estero in zone pericolose o disagiate come Libano, Ciad, Afghanistan eccetera; servizio reso dal personale che esplica attività di volo eccetera);

che dalla lettura degli atti parlamentari, compresa la presentazione ministeriale al disegno di legge n. 1973 (Atto Camera), si deve evidenziare che il Parlamento non ha inteso procedere in questo modo, anche nella considerazione che ci si trova in presenza non di atti di pura liberalità, ma di riconoscimento di maggiori anzianità dovute per servizi speciali ammessi a riscatto a termini di legge e i cui contributi gravano per intero sui lavoratori, che in tal modo si trovano ad aver sottoposti a tassazione perfino i contributi versati a fini previdenziali;

che tra l'altro la casistica in cui i funzionari del Ministero delle finanze si sono attardati con particolare accanimento porta alla conseguenza che gli enti previdenziali ENPAS, INADEL, OPAFS, Istituto postelegrafonici saranno paralizzati dalle procedure, dovendo, ad esempio, il solo ENPAS riesaminare circa 20.000 prime liquidazioni e 18.000 riliquidazioni, riesame che comporta l'esclusione del servizio elettronico potendosi procedere solo con le tradizionali procedure manuali;

che analogamente occorrerà procedere per le nuove liquidazioni che man mano affluiranno, dovendosi in via preliminare procedere ad un primo esame per la selezione tra pratiche da elaborare col sistema

elettronico e quelle da elaborare col sistema manuale, per il quale gli enti non sono più attrezzati in quanto il blocco delle assunzioni ha man mano ridotto la consistenza del personale, cui si è potuto far fronte con l'utilizzo delle moderne procedure elettroniche;

in considerazione dell'iniquità e dell'illegittimità della pretesa di comprendere tra le anzianità convenzionali anche quelle derivanti da riscatto, dell'aggravio di lavoro che ne conseguirà, del progressivo ritardo con la successiva paralisi degli enti previdenziali nella corresponsione del dovuto ai lavoratori assistiti,

gli interroganti chiedono se non ritiene opportuno provvedere con urgenza alla rettifica della circolare n. 2 del 5 febbraio 1986, prot. n. 8/040, anche in coerenza con la volontà espressa dal Parlamento nella legge 26 settembre 1985, n. 482.

(4-02690)

D'AMELIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso che l'ENI da alcuni anni ha iniziato presso lo stabilimento ANIC di Pisticci la sperimentazione del MAS (un additivo per benzine ricavato dal metano), utilizzando parte del personale e degli impianti di metanolo installati negli stabilimenti dell'ANIC di Pisticci e della Chimica Ferrandina;

rilevato che la sperimentazione ha dato ottimi risultati (si producono circa 40 tonnellate al giorno) sul piano strettamente scientifico e ha validamente concorso ad accrescere la professionalità delle maestranze e dei tecnici;

considerato che non solo perdura uno strano silenzio da parte dell'ENI, ma anzi recenti notizie di stampa riferiscono della volontà dell'ENI di realizzare detto impianto in altra regione d'Italia;

tenuto conto che l'ipotesi della sperimentazione e della realizzazione dell'impianto del MAS in Val Basento era già prevista dagli accordi sindacali sottoscritti dall'ENI nel 1981 e riconfermati nel 1984 e che la realizzazione di detto impianto nella Val Basento risponde anche alla esigenza di utilizzare appieno gli impianti di metanolo del-

l'ANIC di Pisticci e di riavviare quello presso lo stabilimento di Ferrandina;

visto che si potrebbe già passare dalla produzione sperimentale a quella industriale del MAS, passando alle 160-180 tonnellate al giorno dalle 40 tonnellate attuali, con notevole vantaggio per l'economia nazionale e con rilevante successo per l'abbassamento dell'indice di inquinamento atmosferico,

l'interrogante chiede di conoscere:

se rispondano al vero le notizie di stampa;

quali siano i reali programmi dell'ENI circa la realizzazione dell'impianto MAS;

se l'ENI intenda onorare gli impegni assunti, mettendo anche in marcia l'impianto di metanolo di Ferrandina.

(4-02691)

CANETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.*

— Premesso:

che il Ministero di Stato del Principato di Monaco ha recentemente privato del permesso di soggiorno Fulvio Luongo, cittadino italiano;

che si tratta dell'ultimo episodio di una serie di persecuzioni antisindacali nei confronti di un lavoratore legalmente licenziato nel 1977 dalla direzione dell'albergo Loews a causa della sua attività sindacale e della denuncia che il Luongo, in qualità di delegato, ha fatto contro irregolarità nella gestione aziendale;

che il Luongo da allora è sempre stato intralciato nella ricerca di una occupazione e nella tutela dei suoi legittimi diritti;

che della vicenda sono stati informati negli anni scorsi, tra gli altri, l'Ufficio internazionale del lavoro a Ginevra, i principali sindacati europei, la Lega dei diritti dell'uomo con sede a Parigi;

che il Ministero degli esteri ha oggettivamente riconosciuto la legittimità delle iniziative legali di Fulvio Luongo per ottenere il risarcimento di danni morali e materiali, assicurando al nostro connazionale un sostegno finanziario all'azione giudiziaria che lo stesso aveva intenzione di intraprendere,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno intervenire direttamente nei confronti delle autorità monegasche al fine di tutelare i sacrosanti diritti di un

lavoratore nostro connazionale ingiustamente perseguitato garantendo in tal modo non solo il cittadino italiano Fulvio Luongo ma anche i diritti sociali e civili di tutti gli oltre 4.500 italiani, residenti e frontalieri, occupati nel Principato di Monaco.

(4-02692)

MASCIADRI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la loro opinione e le iniziative che intendono prendere in attuazione della raccomandazione n. 1022, concernente la Carta sociale europea, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 27 gennaio 1986, sulla base di una relazione della commissione sociale e sanitaria (Doc. 5453).

Nella raccomandazione in esame si chiede, in particolare, al Comitato dei ministri di definire uno «spazio sociale europeo», di operare per una più completa adesione ai principi della Carta sociale, di proseguire l'esame del protocollo addizionale consultando l'Assemblea prima del testo finale, di rivalorizzare il ruolo dei comitati di esperti governativi quale istanza di controllo, di presentare all'Assemblea un bilancio sociale con dibattito generale, di prendere iniziative onde favorire l'adesione della Comunità europea alla Carta sociale e di studiare un nuovo orientamento per la Carta sociale adeguato alla rapida evoluzione della società contemporanea.

Data l'importanza della materia trattata l'interrogante chiede una risposta sollecita.

(4-02693)

MASCIADRI. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere la sua opinione e le iniziative che intende prendere in attuazione della raccomandazione n. 1029, relativa alla cooperazione scientifica e tecnologica in Europa, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 31 gennaio 1986, sulla base di una relazione della Commissione scienza e tecnologia (Doc. 5506).

Nella raccomandazione in esame si invita, in particolare, i Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa: a sviluppare la cooperazione europea nel settore scientifico

e tecnologico, a incoraggiare progetti tecnologici e industriali di vasto respiro onde mobilitare l'élite scientifica europea, a porre rimedio agli squilibri fra i potenziali scientifici e tecnologici dei paesi membri, ad armonizzare le norme e i regolamenti nel settore, a favorire i contributi ai fondi speciali della Fondazione europea per la scienza, ad intensificare l'attività internazionale concertata a livello mondiale o regionale nel settore scientifico e tecnologico.

(4-02694)

MASCIADRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere l'opinione del Governo e le iniziative che il Governo intende prendere in attuazione della raccomandazione n. 1023, relativa alla disoccupazione dei giovani, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1986, sulla base di relazioni delle commissioni sociale ed economica (Docc. 5508 e 5509).

Nella raccomandazione in esame si chiede ai Governi degli Stati membri di affrontare il grave problema della disoccupazione giovanile ispirandosi a criteri di flessibilità del lavoro, di responsabilizzazione delle collettività locali, di educazione e formazione professionale, anche attraverso contratti lavoro-formazione, nell'ambito di una politica di crescita economica.

Si chiede inoltre: l'elaborazione di uno statuto dei giovani in formazione, considerando che la formazione dei giovani non costituisca un aggravio sociale, bensì un investimento; la collaborazione dei Governi con organizzazioni non governative; la creazione di imprese di giovani con la possibilità, tra l'altro, di capitalizzare le indennità di disoccupazione; il dialogo con i giovani; iniziative specifiche adattate ai bisogni dei giovani emigranti; la creazione di un centro di studi e di formazione nell'ambito del Consiglio d'Europa per la definizione di una politica di assorbimento della disoccupazione giovanile a livello europeo.

(4-02695)

MASCIADRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere l'opinione del Governo e le iniziative che il Governo intende prendere in attuazione della raccomandazione n. 1028, relativa agli scambi scientifici

e tecnologici tra l'Europa e il Giappone, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 31 gennaio 1986, sulla base di una relazione della commissione scienza e tecnologia (*Doc.* 5510).

Nella raccomandazione in esame si chiede, in particolare, al Comitato dei ministri di sviluppare gli scambi con il Governo giapponese in settori specifici scientifici e tecnologici e di istituire appositi meccanismi di finanziamento per migliorare la collaborazione scientifica tra l'Europa occidentale e il Giappone.

Si chiede inoltre ai Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa, che partecipano ai lavori dell'Agenzia spaziale europea, di intensificare gli scambi tecnologici e di proseguire i contatti educativi e culturali con il Giappone, nella prospettiva di un rinnovamento dei metodi di insegnamento delle scienze e della tecnologia nelle società dell'Europa occidentale, diffondendo presso i cittadini europei una immagine più esatta della natura della scienza come parte integrante del patrimonio culturale dell'Europa. (4-02696)

MONDO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Premesso:

che recenti notizie apparse sulla stampa locale hanno evidenziato lo stato di grave crisi in cui trovasi il porto di Milazzo;

che tale crisi ha compromesso numerosi posti di lavoro sia dei marittimi che di tutte le altre attività che sul porto gravitano (piloti, ormeggiatori, barcaioli, portuali, gruisti, agenti marittimi, spedizionieri, trasportatori eccetera);

che tale crisi è ancora più grave perchè si verifica in un contesto atavicamente gravato da una forte percentuale di disoccupazione;

che la responsabilità della crisi del porto di Milazzo viene addebitata all'assoluto disinteresse delle autorità che non hanno provveduto a dotarlo delle necessarie e moderne infrastrutture,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare l'ulteriore degrado, con conseguente perdita dei posti di lavoro, del porto di Milazzo, che per traffico di navi e merci era fino a qual-

che anno fa uno dei porti maggiori del Meridione d'Italia.

(4-02697)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01229, dei senatori Costa e D'Agostini, sul problema dello smaltimento dei rifiuti speciali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 6 marzo 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 6 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (1698).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (342).

2. Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, recante interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonchè del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo (1683) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 19,15*).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione del Servizio dei resoconti parlamentari